

LEASYS S.P.A.

"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022



INDICE

DE	FINIZ	IONI	5
PR	EMES	SA	7
1. I	rappo	orti con FCA Bank	7
2. I	rappo	rti con le società controllate e le succursali	7
3. I	La Cor	porate Governance di Leasys	8
SEZ	ZIONI	E I	10
INT	rod	UZIONE	10
1.		Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante	10
2.		La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01	12
3.		Linee Guida di riferimento	13
		E II	
LA	COS	TRUZIONE DEL MODELLO	14
1.		Principi ed elementi ispiratori del Modello Leasys	14
	1.1	Le caratteristiche del Modello Leasys	
	1.2	La definizione del Modello Leasys	15
	1.3	L'adozione del Modello Leasys e sue successive modifiche	
	1.4	L'attuazione del Modello Leasys	
2.		L'Organismo di Vigilanza	
	2.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca	
	2.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
	2.3	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	
	2.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	
	2.5	Raccolta e conservazione delle informazioni	
3.		Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)	
4.		Verifiche sull'adeguatezza del Modello	
~	ZIONI		
LA	DIFF	USIONE DEL MODELLO	
1.		Formazione ed informazione dei Dipendenti	27
2.		Informazione alle Società di Service, ai Consulenti, ai Partner ed ai Fornitori	
3.		ϵ	28
			29
SIS	TEM	A SANZIONATORIO	
1.		Funzione del sistema disciplinare.	
2.		Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti	
	2.1	Sistema disciplinare	30
	2.2	Violazioni del Modello e relative sanzioni	
3.		Misure nei confronti dei dirigenti	
4.		Misure nei confronti degli Amministratori	
5.		Misure nei confronti dei Sindaci	
6. N	Aisure	nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori	
7.		Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti	
		E V	
Π	MODI	ELLO ORGANIZZATIVO LEASYS	34



1. A	mbiente Generale di Controllo	34
	1.1 Il sistema di organizzazione della Società	34
	1.2 Il sistema di deleghe e procure	35
	1.3 I rapporti con Clienti, Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner: principali di Consule	
	generali di comportamento	
	 I rapporti con Fornitori/Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattua 36 	ıli
	1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento	37
	1.6 Sistema di gestione dei flussi finanziari	
2.	I Processi Sensibili di Leasys	
	2.1 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contr	
	il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non render	
	dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria4	
	2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica e trattamento illeci	
	di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore6	
	2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denar-	
	beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminali	
	organizzata e reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico6	
	2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità di monete, in carte di pubblic	
	credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e nei delitti conti	ro
	l'industria ed il commercio	70
	2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	73
	2.5.1 Principi specifici di comportamento	73
	2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi	o
	gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tute	la
	dell'igiene e della salute sul lavoro	
	2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	37
	2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale e delitti	in
:	materia di immigrazione clandestina) 0
	2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati transnazionali) 2
	2.10 Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari) 4
ALL	EGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto	13
1. L	e fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lg	S.
	01)11	
2. Le	e fattispecie dei reati di "criminalità informatica" (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)12	22
3. Le	fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01) 12	26
4. Le	fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)12	29
5. D	elitti in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e	in
strur	nenti o segni distintivi" e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis	1
del I	D.Lgs. 231/01)	
6.	Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)	34
7. Le	fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quate	er
	D.Lgs. 231/01)	
8. Le	e fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25- quinquie	es
del I	O.Lgs. 231/01) 14	13



9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 <i>sexies</i> del D.Lgs. 231/01)
10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
(art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)
11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007)
12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/01)161
13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)
14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)
15. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies
del D.Lgs. n. 231/01)
16. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i> del D.Lgs. n. 231/01)
17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs
231/01)
18. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01)
19. Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)
ALLEGATO B: Linee Guida di Confindustria
ALLEGATO C: Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e relativi
processi interni e procedure aziendali



DEFINIZIONI

- "Autorità di vigilanza": sono le Autorità Pubbliche (ex. art. 2638 del codice civile) che svolgono attività di vigilanza nei confronti della Società quali ad esempio Banca d'Italia, Consob e/o altre Authority (es. Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ecc.);
- "Capogruppo": FCA Bank S.p.A., socio unico di Leasys;
- "CCSL": Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello attualmente in vigore ed applicato da Leasys;
- "Codice di Condotta": i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*, disponibile sul sito www.leasys.com);
- "Consiglio di Amministrazione (anche CdA)": il Consiglio di Amministrazione di Leasys S.p.A.;
- "Collaboratori": i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi;
- "<u>Consulenti</u>": i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione ai quali viene richiesta l'erogazione di un servizio in materie di particolare complessità;
- "<u>Destinatari</u>": i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello ed elencati nella Sezione II, al paragrafo 1.4;
- "<u>Dipendenti</u>": le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato;
- "<u>D.Lgs. 231/01</u>": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente;*
- "FCA Bank": FCA Bank S.p.A., socio unico di Leasys;
- "Fornitori": coloro che forniscono beni o servizi in favore di Leasys;
- "Gruppo": FCA Bank S.p.A. e le Società da essa controllate direttamente indirettamente



- "<u>Leasys</u>": Leasys S.p.A. a socio unico, con sede legale in Torino, Corso Agnelli n. 200, che all'interno del documento sarà indifferentemente denominata anche "Società";
- "<u>Linee Guida di riferimento</u>": le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- <u>"Modello"</u>: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001;
- "Organo dirigente": il Consiglio di Amministrazione di Leasys;
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Leasys;
- "<u>Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV)</u>": l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Partner": persone fisiche o persone giuridiche (associazioni temporanee d'impresa ATI, *joint-venture*, consorzi, ecc.), con cui Leasys addivenga ad una qualunque forma di collaborazione pattiziamente regolata ovvero la/le controparte/i contrattuale/i di Leasys, sia persone fisiche sia persone giuridiche (ad esempio fornitori, clienti, agenti, ecc.) ove destinate a cooperare in modo continuativo con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- <u>"Processi Sensibili"</u>: attività di Leasys nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- "Reati": i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrato in futuro);
- "Società di Service": società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso (Leasys inclusa) attraverso apposito contratto di servizio. "Whistleblower": soggetto che effettua segnalazioni relative alla realizzazione di condotte illecite o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni.



PREMESSA

Leasys S.p.A. a socio unico (di seguito anche "Leasys" o "Società") è una società di diritto italiano, con sede a Torino, in Corso Agnelli n. 200, che opera nel mercato del noleggio a lungo termine, progettando e fornendo servizi legati alla gestione di vetture, veicoli commerciali, attrezzati e mezzi speciali, sia per clienti privati che per clienti *business*.

Leasys è controllata al 100% da FCA Bank S.p.A.

Leasys ha avviato un progetto di internazionalizzazione che prevede l'espansione della Società nei mercati europei in cui è già attiva FCA Bank. Allo stato è presente con proprie *branches* (tra cui Spagna, Germania, Belgio e Danimarca) e società controllate (tra le quali Francia, Olanda, Regno Unito, Polonia e Portogallo).

La prima adozione da parte di Leasys del Modello ex d.lgs. 231/2001 è avvenuta con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 novembre 2005.

L'adozione attualmente vigente del Modello è quella risultante dell'aggiornamento approvato in data 28 luglio 2022.

1. I rapporti con FCA Bank

FCA Bank, in qualità di *holding*, può prestare a favore della Società servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui ai Processi Sensibili del presente Modello.

Tali rapporti sono regolati da appositi contratti infragruppo.

In particolare, FCA Bank esercita a livello centralizzato le seguenti funzioni:

- Retail&Corporate Underwriting;
- Credit&Customer Care;
- Legal Affairs;
- Internal Audit;
- RPC;
- Compliance;
- ICT.

I flussi finanziari infragruppo sono regolati da apposito contratto di cash pooling a chiusura mensile.

Inoltre, sia FCA Bank che altre società estere dalla stessa controllate possono erogare servizi di supporto alle *branches* estere di Leasys.

Le prestazioni di tali servizi sono erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello adottati dalla Società e sono disciplinate da appositi contratti scritti.

2. I rapporti con le società controllate e le succursali

Leasys opera nei mercati esteri attraverso l'esistenza di alcune società controllate, interamente di proprietà, o attraverso delle succursali (*branch*).



Le società controllate sono vere e proprie entità legali, costituite e operanti secondo le leggi locali.

Le società controllate agiscono autonomamente e sono gestite da un organo societario, in generale il Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri pari a tre e cinque membri.

Come regola generale, i consigli di amministrazione delle società controllate sono composti da un rappresentante di Leasys S.p.a e da un numero di membri appartenenti alla società madre o alla controllata.

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllata può nominare direttori generali non facenti parte del consiglio di amministrazione o amministratori delegati facenti parte del consiglio di amministrazione, che possono essere anche dipendenti di Leasys, purché tali nomine siano conformi alle norme e alle leggi locali.

Le società controllate agiscono secondo le istruzioni e le direttive ricevute da Leasys, a condizione che rispettino la loro natura autonoma. Sotto il profilo organizzativo, possono essere creati collegamenti funzionali tra le funzioni di Leasys S.p.A. e le funzioni di una determinata società controllata.

Diversamente alle società controllate, ogni succursale estera fa pienamente parte di Leasys S.p.A., sebbene abbia un'identità autonoma sotto limitati aspetti.

Sotto il profilo organizzativo, le *branch* fanno integralmente parte dell'organizzazione Leasys, con i dovuti collegamenti gerarchici e funzionali stabiliti tra la sede centrale e la struttura locale.

Ciascuna *branch* è gestita da un *branch Manager*, nominato da Leasys e dotato dei poteri per rappresentare la Società e agire in nome e per conto di essa solo per quanto riguarda la *branch* locale.

Le previsioni contenute nel presente Modello si applicano anche alle *branches* estere.

Leasys, le sue filiali e le sue *branch* costituiscono il sottogruppo Rental di FCA Bank Group.

3. La Corporate Governance di Leasys

Leasys ha una struttura di governo societario di tipo tradizionale in cui è presente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, quale organo di controllo.

Il sistema di governo societario e gli assetti organizzativi adottati da Leasys sono funzionali ad assicurare la sana e prudente gestione della società e del gruppo che vi fa riferimento, nel rispetto della normativa esistente e delle linee di evoluzione che la caratterizzano, e degli obiettivi aziendali di sviluppo del business.

La Responsabilità del sistema di controllo interno spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto dall'amministratore delegato e dal management.

La Società ha fondato il proprio sistema di controllo interno sui seguenti elementi principali:

• Funzioni di controllo di secondo e terzo livello: Compliance, Risk and Permanent Control e Internal Audit:



- Codice di Condotta, contenente le regole di comportamento e i principi di carattere generale che devono rispettare tutti i soggetti interni ed esterni aventi direttamente o indirettamente una relazione con la Società e con ciascuna delle controllate facenti parte del Gruppo FCA Bank;
- Sistema delle deleghe e dei poteri, definiti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore delegato, in base alla rilevanza delle diverse posizioni organizzative, in coerenza con le responsabilità attribuite e periodicamente aggiornato in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa;
- *Sistema procedurale*, costituito da procedure della Società e del Gruppo, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fissare modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.
- Certificazioni, Leasys ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e la certificazione ISO 27001:2013 sulla gestione della sicurezza informatica.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al Collegio Sindacale è demandato il compito di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni.

L'attività di revisione dei conti è affidata ad una società di revisione legale, regolarmente iscritta nell'apposito registro ed in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'Assemblea sulla base di una proposta motivata dal Collegio Sindacale.



SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/01. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o "D.lgs. 231/2001") ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente. Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale perché:
- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato).

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato dal Decreto tra un minimo di 258,23 e un massimo di 1549,37euro e viene stabilito in concreto sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Il Decreto ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa che opera qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i Modelli. Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

• l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 Novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per la descrizione delle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A del presente Modello.

2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01

L'adozione del Modello, prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, è stata ritenuta da Leasys un'opportunità rilevante per attuare una prevenzione "attiva" dei reati, attraverso il rafforzamento della propria *Corporate Governance* e del Sistema di Controllo Interno, nonché la diffusione di idonei principi etici/comportamentali.

Leasys ha, quindi, adottato e successivamente aggiornato il presente Modello organizzativo a seguito di una complessa attività di individuazione delle aree esposte al rischio di reato ("Processi Sensibili") ed alla loro conseguente proceduralizzazione, con lo scopo di:



- adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231;
- verificare i presidi già in essere nella Società, al fine di verificarne l'efficacia ai fini del D.lgs. 231/2001;
- uniformare e rafforzare i presidi già in essere in Leasys al fine di allinearli alla normativa italiana, con particolare riferimento alle tematiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- verificare gli strumenti già utilizzati dalla Società per contrastare le violazioni alle procedure aziendali ed alle norme di comportamento e prevedere i relativi strumenti sanzionatori;
- rafforzare la consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di Leasys del rischio di poter incorrere in un illecito la cui commissione è stigmatizzata, in maniera chiara, dalla Società in quanto sempre contraria ai suoi interessi ed ai suoi principi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato o anche solo indiretto;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare anche il solo tentativo di commissione dei reati stessi, grazie a un monitoraggio costante dell'attività aziendale;
- migliorare la governance societaria e l'immagine della Società.

Il Modello individua - in coerenza con il Codice di Condotta adottato dalla Società, che ne costituisce parte integrante - le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ossia da coloro, come i Dipendenti, gli Organi Sociali, i fornitori di servizi e di consulenza e i *Partner*, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili alla commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

Sono sottoposti al presente Modello tutti i dipendenti di Leasys anche se operanti all'estero, sia temporaneamente sia per l'effetto di distacco.

L'Organismo di Vigilanza, all'uopo nominato, garantisce un presidio costante sull'attuazione del Modello, attraverso l'attività di monitoraggio e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

3. Linee Guida di riferimento

Nella predisposizione del presente Modello, Leasys si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, i cui principi sono descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello.

Resta inteso che il Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.



SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

1. Principi ed elementi ispiratori del Modello Leasys

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") già operanti in azienda e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui Processi Sensibili. In particolare, sono risultati operanti presso Leasys:

- il Codice di Condotta, che esprime i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*;
- i principi di *Corporate Governance*, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI) (e quindi, procedure aziendali, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendale e sistema di controllo della gestione);
- le attività di controllo di secondo livello svolte dalle Funzioni Risk & Permanent Control e Compliance della Società, con l'eventuale supporto della Funzione Compliance & Supervisory Relations di FCA Bank, nonché quelle di terzo livello svolte dall'Internal Audit di FCA Bank;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- la comunicazione interna e la formazione del personale;
- il sistema disciplinare di cui al CCSL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

1.1 Le caratteristiche del Modello Leasys

In linea con le previsioni del D.Lgs. 231/01, il presente Modello è caratterizzato dagli elementi della *efficacia*, *specificità* e *attualità*.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello Organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a prevenire, o quantomeno ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e i conseguenti strumenti di tempestivo intervento. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità è uno degli elementi che connota l'efficacia del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a e b.



La specificità del Modello è connessa alle aree a rischio - e impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati – e ai processi di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente nei settori "sensibili".

Analogamente, il Modello deve, inoltre, individuare idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi d'informativa e un adeguato sistema disciplinare oltre che tener conto delle caratteristiche e dimensioni della società, del tipo di attività svolta, nonché della storia della società.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

L'efficace attuazione del Modello richiede, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 231/01, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce il compito di aggiornare il Modello all'Organismo di Vigilanza, in quanto titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.

1.2 La definizione del Modello Leasys

Il Modello è stato redatto considerando le caratteristiche operative, la struttura organizzativa e le modalità di espletamento dell'attività societaria nonché tenendo conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6, comma 2).

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di riferimento.

1) Identificazione dei Processi Sensibili ("as-is analysis")

Al fine di identificare i settori in cui possa più facilmente verificarsi il rischio di commissione dei reati e le modalità con cui questi possono realizzarsi, si è proceduto ad esaminare la documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, procedure interne, documento di valutazione dei rischi ecc.) e a intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (ad es. Responsabile Finance, Responsabile Risorse Umane, Responsabile della Sicurezza, ecc.) con domande mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, documentabilità di operazioni e controlli, separazione delle funzioni, ecc.).

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività a rischio di Leasys, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

I Processi Sensibili che, al momento, potrebbero costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*;



- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate
- Gestione adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive;
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti;
- Gestione del personale e sistema premiante;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei crediti verso i clienti;
- Gestione dei rapporti intercompany;
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie;
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni;
- Gestione della sicurezza informatica:
- Gestione delle attività di sviluppo;
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione ed attività ad impatto ambientale;
- Gestione delle attività di *remarketing*;
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.);
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali.

2) Creazione della "gap analysis"

Sulla base dei controlli e delle procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/01, è stata effettuata un'analisi per rilevare eventuali azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3) Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte per prevenire la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 e riportati nell'allegato A.

Per quanto invece attiene la prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione, si sono ritenuti validi e adeguati presidi di cui al Codice di Condotta della Società e le disposizioni complessivamente contenute nel Modello.

Inoltre, Leasys ha:

- individuato le regole interne ed i protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai Processi Sensibili individuati come a rischio di Reato;
- previsto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;



- individuato le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- previsto obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3 L'adozione del Modello Leasys e sue successive modifiche

La prima adozione da parte di Leasys del Modello ex d.lgs. 231/2001 è avvenuta con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 novembre 2005. L'attuale versione del Modello è stata approvata in data 28 luglio 2022.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, così come il Collegio Sindacale della Società, si è impegnato al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che dovrà ratificare annualmente le modifiche eventualmente apportate.

1.4 L'attuazione del Modello Leasys

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Procuratori e titolari di deleghe che agiscono in nome e per conto della Società;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Consulenti, Collaboratori e Fornitori, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e che non siano dotati di un proprio Modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- i Partner nonché da tutti i Terzi che agiscono in nome e per conto di Leasys;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

La responsabilità relativa all'attuazione del presente Modello in relazione ai Processi Sensibili individuati fa capo esclusivamente a Leasys, che ha attribuito al proprio Organismo di Vigilanza la competenza di esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel Modello stesso.



2. L'Organismo di Vigilanza

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello all'Organismo di Vigilanza (anche OdV) al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria ed in particolare:

- autonomia e indipendenza. L'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' OdV nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.
- **onorabilità**. Tale requisito è definito in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza, come di seguito specificate.
- comprovata professionalità. L'Organismo di Vigilanza possiede capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, nonché competenze tecnico-professionali adeguate a svolgere le funzioni di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e penalistico. La Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le loro precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia. Di norma, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza è supportato dalle Funzioni Risk & Permanent Control & Compliance e Legal Affairs della Società, nonché dalla Funzione Compliance & Supervisory Relations e dall'Internal Audit di FCA Bank.
- continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito Regolamento
- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è, inoltre, assicurata dall'attribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione di un budget di spesa annuo per lo svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.



I requisiti prima descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni o esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia e indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, si richiede che il grado di indipendenza dell'organismo sia valutato nella sua globalità.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di delegare i legali rappresentanti della Società affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

Al fine di valorizzare il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza di Leasys si compone di tre membri, due interni e uno esterno.

Con riferimento ai membri interni, l'incarico è stato affidato, mediante delibera, al Responsabile Compliance & Supervisory Relations e al Responsabile Internal Audit di FCA Bank.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica per il periodo approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;



- 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza certificano con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate; applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;



- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- affinché il Codice di Condotta e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso – presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo – a ogni informazione, dato o documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento dei propri compiti e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Leasys al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- formula proposte all'organo dirigente per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;
- segnala all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, anche attraverso lo spazio nell'Intranet della Società, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- segnala al Consiglio d'Amministrazione l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e giurisprudenziali.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento del Modello Organizzativo.



2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Leasys e riporta in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, attraverso due linee di *reporting*:

- la prima, ad evento, su base **continuativa**;
- la seconda, con frequenza almeno annuale, attraverso una relazione scritta che indichi con puntualità l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, sia in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti non coinvolti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

L'OdV, a sua volta, ha la facoltà di chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo, ovvero di domandare chiarimenti ed informazioni al medesimo Organo.

2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

a) segnalazioni;

b) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza di Leasys assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento illecito dei dati personali: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.



a) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice di Condotta della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing* di cui alla Legge 179/2017, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i seguenti canali, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione: sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Leasys S.p.A.

Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino

che di posta elettronica all'indirizzo:

fcabank_whistleblowing@fcagroup.com

nonché agli altri canali previsti dalla procedura di whistleblowing della società.

E' fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Leasys o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

b) informazioni

All'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente trasmessi:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali, nonché dalle Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione), nell'ambito della loro attività di verifica e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- eventuali rilievi e sanzioni comminate da Autorità di Vigilanza ed Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.) all'esito di verifiche ispettive effettuate al di fuori dell'ordinaria attività di monitoraggio;
- le informazioni relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modifiche organizzative e l'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società;
- le operazioni relative al capitale sociale;
- gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;
- la stipula o il rinnovo dei contratti di prestazione e di servizi infragruppo;



- gli eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi dalla richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, agli Amministratori e a persone da questi delegate.

3. Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

La Società ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6, comma 2-bis, secondo cui il Modello deve prevedere:

a) "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione";

Con riferimento a tale necessità, si precisa che il Gruppo FCA Bank ha istituito già a partire dal 2016 per tutte le società del Gruppo appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata quali:

- Indirizzo e-mail dedicato
- Comunicazione verbale o scritta al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (*Compliance Officer* di Gruppo) o al *Compliance Officer* locale, il quale trasmetterà la segnalazione al *Compliance Officer* di Gruppo.
- Comunicazione scritta all'OdV della Capogruppo o di Leasys S.p.A., qualora la segnalazione sia riferita a quest'ultima.
- b) "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante";

Al riguardo FCA Bank ha predisposto per tutte società del Gruppo una **piattaforma internet** nella disponibilità del Head of Compliance & Supervisory Relations (di seguito C&SR) come Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

c) "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";

Leasys vieta atti discriminatori o ritorsioni nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità. A tal fine, sia il presente



Modello, sia il Codice di Condotta societario, prevedono tale divieto in modo chiaro ed inequivocabile. Coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, nessuno può essere demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

d) "nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate". Rispetto a tale indicazione, la Società ha integrato il proprio sistema sanzionatorio con pene a carico di chi contravviene alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, violando le misure di protezione del segnalante, ovvero al contrario effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa e infondata, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito nel Codice di Condotta e con la sezione IV del presente Modello.

Si rimanda alla *Procedura Whistleblowing di Gruppo* per tutti i riferimenti specifici ai canali di segnalazione.

4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, avvalendosi, di norma, della Funzione Compliance & Supervisory Relations di FCA Bank e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Tale attività si concretizza in verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Leasys in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello, nonché della conoscenza dei Dipendenti e degli Organi Sociali del Modello della Società e del D.Lgs. 231/2001.



SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La conoscenza del presente Modello è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i Destinatari che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D.Lgs. 231/01 e al Modello.

La Società garantisce una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per Leasys.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La Funzione Compliance & Supervisory, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, definisce, annualmente, con il supporto della funzione Human Resouces, uno specifico piano di comunicazione e formazione

1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Leasys deve garantire una corretta informazione/formazione sul contenuto del presente Modello e delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda dalla funzione *Human Resources*.

Ai nuovi assunti, invece, viene reso disponibile un set informativo, in formato elettronico, (es. Codice di Condotta, CCSL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/01, ecc.), con il quale vengono assicurate agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali.

- La formazione

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice di Condotta è da ritenersi **obbligatoria**. A tal fine, è previsto un continuo *reminder* fino alla fruizione della formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari,



del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione attuati da Leasys hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione, secondo un approccio modulare, dei seguenti elementi:

- il contesto normativo di riferimento;
- le caratteristiche ed i principi del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta;
- i principali rischi specifici, in ottica 231, della Società;
- il ruolo e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di contatto dell'Organismo di Vigilanza ed il whistleblowing.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/01 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti, ai Partner ed ai Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello alle Società di Service, ai Consulenti, ai Collaboratori, ai *Partner* ed ai Fornitori in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali. Tali soggetti devono, infatti essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Leasys che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01.

3. Informazione agli Amministratori e Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco, i quali si impegnano a rispettarlo.



SEZIONE IV

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. L'istituzione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare: il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo societario, nonché la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Resta comunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati alla Società dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01.

A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra citate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCSL applicato da Leasys; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Leasys, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte, conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.



2. Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti

2.1 Sistema disciplinare

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Dipendenti non Dirigenti soggetti al *CCSL applicato alla Società* costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCSL di primo livello, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento, con o senza preavviso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCSL, tra cui:

- l'obbligo in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo salvo che per il richiamo verbale che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono in dettaglio previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi mancanze o inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla retribuzione base: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del



Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice di Condotta adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative. Tale sanzione si applica, altresì, in caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice di Condotta che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento con preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento senza preavviso: in tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti, *Partner* e Fornitori.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su



eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di una **condotta non conforme alle richiamate prescrizioni**, così come la violazione delle misure a tutela del *whistleblower* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata alla misura sanzionatoria più idonea, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di Azienda Fiat e Fiat Industrial applicato dalla Società.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale Dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.



6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, dei Collaboratori, dei Partner, dei Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o di quei soggetti, Dipendenti o Amministratori, che, per negligenza, imprudenza e imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.



IL MODELLO ORGANIZZATIVO LEASYS

1. Ambiente Generale di Controllo

1.1 Il sistema di organizzazione della Società

Il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, *policy* e procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- - chiara descrizione delle linee di riporto.

La Società si è anche dotata di un apposito Regolamento interno che disciplina ruoli e responsabilità dei vari organi e funzioni aziendali, ivi inclusi i comitati interni.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

A tal fine, il Gruppo FCA Bank ha adottato la *SOD Group Policy*, in base alla quale tutte le Società del Gruppo devono assicurare il rispetto del principio "the segregation of duties". Tale principio implica la corretta separazione di ruoli e responsabilità in tutte le fasi di un processo, al fine di mitigare il rischio di errori e/o frodi.

La Società si è dotata, altresì, di un'apposita funzione denominata Risk & Permenent Control (R&PC) al fine di assicurare la costante applicazione dei principi di *governance* prescritti da R&PC HQ.

In particolare, R&PC è responsabile dei controlli permanenti di secondo livello ed effettua le seguenti attività:

- mappatura dei rischi aziendali;
- misurazione dei rischi aziendali;
- supervisione dei processi di risk management.

Inoltre, la funzione di Compliance svolge le seguenti attività:

- Identificazione delle principali leggi e normative applicabili alla Società;
- Mappatura dei rischi al fine di valutare i rischi di non conformità, considerando anche i cambiamenti futuri attesi e l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- Definizione del piano di attività e di controllo;
- Definizione e attuazione dei controlli di compliance. Tali controlli possono essere *exante* o *ex- post*;



- Formalizzazione dei risultati mediante la redazione del Compliance Report e successivo *follow-up*.

1.2 Il sistema di deleghe e procure

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società anche in modo informale siano dotati di delega scritta;
- la delega deve indicare:
- delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
- nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
- ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
- data di emissione;
- firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna
 o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove
 necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di
 poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

1.3 I rapporti con Clienti, Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner: principi generali di comportamento

I rapporti con *Clienti, Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner*, nell'ambito dei processi sensibili devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi che prenda in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e **standard di sostenibilità**, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati



riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);

- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

1.4 I rapporti con Fornitori/Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con *Società di Service, Fornitori, Consulenti e Partner* devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che specifichino:

- l'impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati da Leasys, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per fornitori/società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di



corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività;

- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i Clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali.

1.6 Sistema di gestione dei flussi finanziari

La Società, in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida di riferimento, adotta un sistema di gestione dei flussi finanziari improntato su principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, utilizzando meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che consentono di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, al fine di impedire la gestione impropria delle risorse dell'ente.

Una corretta gestione del processo, anche secondo quanto dispone l'art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01, contribuisce a prevenire il rischio di commissione di molteplici reati da parte della Società.

Relativamente alla gestione dei flussi finanziari la Società applica i seguenti principi di controllo:

- separazione dei compiti nelle fasi/attività chiave del processo (es. autorizzazione, riconciliazione);
- sistema di deleghe e procure costantemente allineato con i profili autorizzativi residenti sui sistemi informativi;
- sistema di prassi/procedure interne che regolamentano i principali processi su cui impattano i flussi finanziari;
- adeguata tracciabilità dei flussi informativi e documentali.



In particolare, la Società ha adottato prassi/procedure che regolamentano le attività inerenti alla gestione dei flussi finanziari, con specifico riferimento alle Norme e Procedure relative al Bilancio di esercizio nel suo complesso, nonché alle attività di autorizzazione e valutazione delle iniziative di investimento.

La Società e si avvale, inoltre, della funzione Finance – Tax della Capogruppo per la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale.



2. I Processi Sensibili di Leasys

Leasys opera nel mercato del noleggio a lungo termine per progettare e fornire servizi legati alla gestione di vetture, veicoli commerciali, attrezzati e mezzi speciali.

La Società ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, avendo attuato tutte quelle attività necessarie per implementare un efficace Sistema di Gestione per la Qualità, che rappresenta una regola per condurre e gestire la propria organizzazione, mirando al miglioramento progressivo a lungo termine delle proprie prestazioni. La Società ha, inoltre, ottenuto la certificazione UNI ISO 27001:2013 sulla gestione della sicurezza delle informazioni e si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

Dall'analisi dei rischi condotta da Leasys ai fini del D.Lgs. 231/01 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- 2) Delitti contro la personalità individuale;
- 3) Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e nei delitti contro l'industria ed il commercio
- 4) Delitti di criminalità organizzata;
- 5) Reati Societari;
- 6) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- 7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 8) Delitti in materia di immigrazione clandestina;
- 9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
- 10) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- 11) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 12) Reati ambientali;
- 13) Reati transnazionali;
- 14) Reati tributari

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Il dettaglio delle fattispecie di reato sopra elencate è riportato nell'Allegato A.

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono individuate nell'Allegato C al presente Modello. L'Allegato C include inoltre i processi interni e le relative procedure aziendali.



L' obiettivo della presente Sezione è di:

- individuare, per ogni famiglia di Reato applicabile alla Società, le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte e i processi interni di Leasys ricompresi nei Processi Sensibili individuati nel presente Modello;
- indicare i principi, gli obblighi ed i divieti che i Destinatari -cfr Sezione II, al paragrafo 1.4sono chiamati ad osservare ai fini di un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile il rischio di commissione di uno dei reati di cui sopra;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica attraverso le procedure in vigore e in via di emanazione da parte della Società.

2.1 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*; (Allegato C, foglio 01)
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate; (Allegato C, foglio 02)
- Gestione adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive; (Allegato C, foglio 03)
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione degli accordi transattivi; (Allegato C, foglio 04)
- Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione; (Allegato C, foglio 05)
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione del personale e sistema premiante; (Allegato C, foglio 08)
- Gestione dei flussi finanziari; (Allegato C, foglio 09)
- Gestione dei crediti verso i clienti; (Allegato C, foglio 10)
- Gestione delle attività di *remarketing*; (Allegato C, foglio 11)
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; (Allegato C, foglio 13)
- Gestione dei rapporti *intercompany*; (Allegato C, foglio 14)
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni; (Allegato C, foglio 15)
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc). (Allegato C, foglio 16)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono individuate nell'Allegato C al presente Modello. L'Allegato C include inoltre i processi interni e le relative procedure aziendali.



I criteri generali per la definizione di Pubblica Amministrazione e, in particolare, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, sono riportati nell'Allegato A.

Tale definizione include un'ampia categoria di soggetti con i quali la Società può trovarsi ad operare nello svolgimento della propria attività, poiché comprende oltre agli Enti Pubblici e a coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (Pubblici Ufficiali), anche i soggetti/enti a cui sia stata affidata dalla P.A. - ad es., attraverso una convenzione e/o concessione e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto/ente, che può essere anche di diritto privato - la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale (incaricati di pubblico servizio).

2.1.1 Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate. ***

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;

Gestione delle attività di remarketing.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*, la negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate e la gestione delle attività di *remarketing* potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di una società cliente al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di un prodotto o un servizio ad un prezzo superiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*, la negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate, la gestione delle attività di *remarketing* potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:



- offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati
- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifizi o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la Pubblica Amministrazione) al fine di acquisire la Pubblica Amministrazione di riferimento come cliente.

La negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegni prodotti o presti servizi ad enti pubblici in tutto o in parte difformi in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute.

Ai Destinatari come sopra definiti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- garantire, ove necessario, che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, o incaricati di pubblico servizio, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni delle *policy* e procedure di Gruppo, in particolar modo di quelle in materia di *antitrust* e conflitto di interessi;
- assicurare l'adozione di un comportamento conforme ai doveri di lealtà, moralità commerciale e buona fede commerciale, evitando qualsiasi condotta in malafede tendente a trarre in inganno la controparte;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo commerciale, ivi inclusi la definizione dei prezzi di vendita, delle eventuali scontistiche applicate e della durata degli accordi, mediante l'utilizzo dei sistemi informativi previsti;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del cliente, con particolare riferimento alla definizione del prezzo, delle condizioni e tempi di pagamento e alla scontistica;
- l'obbligo di individuare formalmente le funzioni (interne o esterne) coinvolte nella gestione delle gare pubbliche (con la definizione di ruoli e responsabilità in relazione al processo di gara);
- l'obbligo di controllare e autorizzare (in coerenza con il sistema di deleghe e procure) la documentazione di gara prima dell'invio all'ente pubblico;
- garantire che le offerte/proposte commerciali (in termini sia di prezzi che di scontistica) siano definite sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- garantire che i rapporti con i clienti vengano formalizzati in appositi accordi scritti (es. offerte/proposte commerciali);
- garantire che tutte le offerte/proposte commerciali e le condizioni di fornitura ai clienti siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri;



- assicurare che le eventuali deroghe alle condizioni economiche, determinate automaticamente tramite l'utilizzo di apposito sistema, siano autorizzate nel rispetto di quando previsto dal sistema di deleghe e procure;
- assicurare che sia effettuato uno *screening* preliminare sul nuovo cliente, sia in termini di *compliance* sia di solidità creditizia. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di: (i) identificare il/i titolare/i effettivi del cliente persona giuridica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento; (ii) verificare l'eventuale qualifica di Persona Politicamente Esposta (PEPs) di un potenziale cliente; (iii) verificare l'eventuale presenza del nominativo del potenziale cliente o del cliente esistente all'interno di banche dati interne ed esterne; (iv) garantire l'utilizzo di applicativi informatici di controllo idonei a impedire l'operatività in relazione a Paesi o soggetti destinatari di restrizioni finanziarie e commerciali (cosiddette "sanzioni internazionali");
- garantire la segregazione delle funzioni in tutte le fasi relative alla gestione delle attività, ivi inclusa la creazione dell'anagrafica dei clienti;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo di convenzionamento delle officine;
- verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- verificare la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai beni/servizi forniti;
- svolgere attività di monitoraggio sul rispetto degli accordi di vendita, mediante la tracciabilità e l'analisi delle segnalazioni ricevute dai clienti;
- garantire il monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti con gli enti pubblici e che la fornitura (sia essa di beni o servizi) corrisponda nella qualità e quantità indicate all'interno dei contratti e stipulati con la P.A.;
- nel caso in cui i servizi erogati ai clienti siano svolti in tutto o in parte con il supporto di soggetti terzi (agenti, distributori, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione dei Partner commerciali e degli agenti" del presente capitolo;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capitolo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'*iter* approvativo previsto dalle procedure aziendali;



- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive.

La gestione dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società induca in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla P.A.

La gestione dei rapporti non commerciali con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a sostenere il buon esito della verifica.

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nei rapporti con la PA per far ottenere alla Società trattamenti di favore o vantaggi indebiti, quali, ad esempio, il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi oppure il buon esito di una verifica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società, come previsto dalle procedure interne;



- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società;
- assicurare la sottoscrizione dei verbali/*report* riepilogativi da parte di un soggetto aziendale a ciò autorizzato o da parte di coloro che hanno assistito alle operazioni ispettive;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta in tutto o in parte con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;
- garantire che l'accesso ai sistemi informatici/telematici delle Pubbliche Amministrazioni sia effettuato esclusivamente da personale autorizzato e dotato di apposita *password* personale;
- garantire l'effettuazione di controlli volti a evitare la diffusione delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informatici/telematici della P.A. a soggetti non autorizzati;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle deleghe e procure rilasciate a esponenti aziendali al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: (i) Pubblica Amministrazione procedente; (ii) soggetti partecipanti; (iii) oggetto della verifica e (iv) periodo di svolgimento.

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: omaggi di valore significativo, assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini o a soggetti privati, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;



- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione degli accordi transattivi.

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) nel caso in cui un apicale o subordinato della Società, al fine di favorire quest'ultima nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che la vede coinvolta, offrisse denaro al magistrato incaricato.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che la Società sia dichiarata responsabile.

La gestione degli accordi transattivi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati laddove un esponente aziendale (ovvero anche un consulente, quale un avvocato) corrompesse il legale rappresentante o il difensore della controparte (ad esempio, una società di capitali) al fine di ottenere la risoluzione della controversia a proprio favore (ad esempio, attraverso la rinuncia alla lite da parte della controparte o il raggiungimento dell'accordo transattivo in sede stragiudiziale a condizioni più vantaggiose).

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- garantire, nelle interazioni con le controparti pubbliche, il rispetto di quanto disciplinato dalle procedure interne;
- identificare un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- nel caso in cui l'attività sia gestita in tutto o in parte con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione e qualifica degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;



- conferire l'incarico a professionisti esterni tramite la stipula di specifici contratti scritti, con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione, ed autorizzati da personale munito di idonei poteri;
- assicurare la chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti incaricati di gestire la conclusione di accordi transattivi;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
- osservare le regole che disciplinino i criteri di valutazione e il processo di autorizzazione degli accordi transattivi.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e nella gestione degli accordi transattivi è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice di Condotta in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice di Condotta in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;



- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione.

La gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra denaro o altra utilità ad un funzionario dell'Ente di Certificazione di questi al fine di ottenere un trattamento di favore nell'ambito di una verifica volta all'ottenimento/rinnovo di una specifica certificazione.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari come sopra definiti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione e omologazione di prodotto è fatto obbligo di:

- garantire che la selezione degli Enti di Certificazione avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;
- garantire che i rapporti con gli Enti di Certificazione o altri soggetti che operino per conto degli stessi avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza e siano tenuti da soggetti muniti di idonei poteri.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore degli Enti di Certificazione o altri soggetti terzi che operino per conto degli stessi, non congrui o che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: omaggi di valore significativo, assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alle controparti o a persone a queste ultime vicine, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che gestiscono il processo di certificazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dalle controparti.



Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegni denaro o altra utilità (es: omaggi, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, offra o prometta denaro o altra utilità ad un consulente il quale, vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nei rapporti con la PA per far ottenere alla Società trattamenti di favori o vantaggi indebiti, quali, ad esempio, il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi oppure il buon esito di una verifica.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi la Società deve introdurre negli ordini di acquisto/contratti delle specifiche clausole contrattuali secondo quanto previsto dal paragrafo "I rapporti con Fornitori/Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali".

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso i fornitori;
- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica;
- assicurare il rispetto dell'*iter* approvativo dei fornitori e dei contratti, così come previsto dalle procedure aziendali;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere



opportunamente motivati (quali ad esempio: contratti di modico valore, accordi infragruppo, contratti con specifiche società, rapporto fiduciario instaurato con il consulente o fornitore ecc.);

- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare, in fase di qualifica e periodicamente, l'eventuale presenza dei Fornitori nelle Black List;
- garantire la tracciabilità, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, dell'*iter* di selezione e qualifica del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto, nelle modalità previste dalle procedure aziendali e dagli strumenti informatici a supporto del processo;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine, solamente a seguito di validazione secondo l'iter autorizzativo interno predefinito e dopo aver verificato la rispondenza dei prodotti rispetti a quanto ordinato;;
- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti dei fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire che tutti i rapporti con i fornitori o consulenti siano formalizzati all'interno di appositi accordi scritti approvati secondo il sistema di deleghe e ove è definito chiaramente il prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- assicurare che i contratti stipulati con i fornitori/consulenti prevedano specificatamente: oggetto del contratto, compenso pattuito, metodo di pagamento, clausole etiche e di *compliance*, clausole risolutive o verificare, in alternativa, che le condizioni contrattuali proposte dalle terze parti prevedano il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/01, nonché etici;
- assicurare la tracciabilità e ricostruibilità a posteriori delle transazioni commerciali attraverso la formalizzazione e archiviazione, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, della relativa documentazione di supporto;
- assicurare il monitoraggio periodico, tramite l'utilizzo di appositi strumenti, delle prestazioni effettuate dei fornitori, nonché utilizzare i risultati di tali valutazioni ai fini della qualifica degli stessi;
- in caso di servizi in appalto che prevedono l'utilizzo di personale extracomunitario, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza: o richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - o richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);



- impegnare la Società con ordini /contratti verbali con consulenti;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti.

La selezione e gestione dei *partner* commerciali ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o partner al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso partner e agenti;
- garantire che il processo di selezione e qualifica di *partner* commerciali e agenti avvenga sempre nel pieno rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali;
- garantire un adeguato processo di *due diligence* di eventuali *partner* commerciali e agenti che preveda, tra le altre, la verifica dell'attendibilità commerciale, professionale e dei requisiti di onorabilità delle controparti;
 - verificare, in fase di qualifica e periodicamente, l'eventuale presenza dei *Partner* nelle *Black List*;
- accertarsi dell'identità della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione;
- rispettare i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- accertarsi che i compensi concordati rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definiti contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;



- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Condotta ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da atto scritto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;
- comunicare tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società, eventuali comportamenti o attività sospette poste in essere da quanti operano per la controparte.

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione del personale e sistema premiante.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di gestione del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali, ecc.).

L'attività di gestione del sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione, nel caso in cui la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto obbligo di:



- garantire che i processi sopra individuati avvengano sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali; operare nel rispetto dei criteri di:
 - a) meritocrazia, valutando le competenze professionali curriculari;
 - b) rispetto delle reali esigenze della Società;
 - c) dignità personale e pari opportunità;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- garantire la segregazione del processo di selezione prevedendo che l'effettuazione dei colloqui sia fatta da parte del Responsabile HR, dei Responsabili di Funzione, nonché, ove previsto, dall'Amministratore Delegato;
- sottoporre i candidati a colloqui valutativi e, al fine di garantire una piena tracciabilità del processo, formalizzare gli esiti di ciascun colloquio in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- garantire che la richiesta di assunzione ed il successivo contratto siano autorizzati, verificati e sottoscritti dai Responsabili di funzione secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- assicurare che sia preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, sia valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- assicurare che sia effettuata la verifica dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e dell'eventuale *status* di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-*ter* (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
 - assicurare che al momento dell'assunzione, sia consegnata al dipendente copia del Codice di Condotta e del presente Modello e che questi si impegni formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti;
- garantire un adeguato processo formativo di *induction* al neo assunto che preveda, tra le altre, un'adeguata informativa in merito al Modello ed al Codice di Condotta della Società;
- assicurare l'archiviazione della documentazione inerente le vetture assegnate in uso promiscuo al personale;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della



normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;

- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire l'archiviazione delle indagini retributive svolte periodicamente dalla Società;
- per il personale proveniente da Paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino: che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta;
 - o che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato ove possibile la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che il sistema di incentivazione sia coerente con le linee guida a livello di gruppo;
- garantire la segregazione del sistema di incentivazione, prevedendo il coinvolgimento della funzione HR e delle Direzioni aziendali;
- fissare limiti massimi alla retribuzione variabile, coerenti con le responsabilità e i compiti assegnati;
- assicurare che gli eventuali sistemi di incentivazione corrispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- prevedere limitazioni al sistema di incentivazione in caso di comportamenti inadeguati, oggetto di atto formale da parte della Società (es. comminazione di sanzioni disciplinari);
- garantire la tracciabilità del processo di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.



Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.

L'attività di gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività di gestione delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione, nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di corrompere un pubblico ufficiale, impiegasse somme poi contabilizzate come spese di rappresentanza.

Con riferimento all'attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è fatto obbligo di:

- predisporre la nota spese nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali, utilizzando gli strumenti informatici aziendali dedicati;
- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione della stessa a cura dei soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
- assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società in materia di carte di credito aziendali e sulle tipologie di spese ammesse;
- garantire che le carte di credito aziendali siano assegnate a personale dotato di idonei poteri; assicurare la presenza dei giustificativi relativi alle spese effettuate con carte di credito aziendali;
- procedere ad effettuare specifiche verifiche e monitoraggi in merito all'utilizzo delle carte di credito aziendali e più in generale alle note spese del dipendente;
- assicurare il rispetto delle limitazioni interne definite dalle procedure aziendali in materia di note spese ed utilizzo delle carte di credito aziendali, nonché in materia di spese di rappresentanza;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, congrue ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- assicurarsi che le spese di rappresentanza non abbiano carattere di ripetitività nei confronti dello stesso beneficiario e che sia garantita la piena tracciabilità dei soggetti partecipanti;
- garantire un processo di verifica periodica delle note spese del personale;
- garantire, in caso di spese anomale, che le stesse non siano rimborsate;



 comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; effettuare rimborsi spese che:
 - o non siano stati debitamente autorizzati:
 - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei crediti verso i clienti;
- Gestione dei rapporti intercompany.

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

La gestione dei crediti verso i clienti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società autorizzi un passaggio a perdita dei crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio alla controparte e creare una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione dei rapporti *intercompany* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e nel reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui la Società utilizzasse le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo al fine di creare provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- garantire che la gestione delle risorse finanziarie venga effettuata in base alle regole definite dalla Società;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- assicurare un processo di approvazione dei pagamenti, secondo il sistema di deleghe e procure della Società;
- effettuare controlli procedurali con riferimento alla gestione finanziaria, con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale, al fine di impedire la formazione di riserve occulte;



- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
- in caso di utilizzo dei fondi presenti nella piccola cassa, rispettare le regole societarie interne nonché i limiti di utilizzo del denaro contante di cui alla normativa vigente;
- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- garantire un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento e chi gestisce i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- garantire che le operazioni bancarie, quali apertura ed estinzione di conti correnti bancari della Società ed altre operazioni dispositive, siano autorizzate solo da soggetti muniti di adeguati poteri;
- assicurare che i rapporti *intercompany* siano regolati tramite specifici contratti/accordi disciplinanti, tra gli altri, ruoli, responsabilità e compensi pattuiti;
- assicurare la corretta e completa predisposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, della documentazione in materia di transfer pricing, idonea ad attestare la conformità al "valore normale" dei prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni infragruppo;
- garantire che la suddetta documentazione contenga, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - o la mappatura delle operazioni infragruppo;
 - o la definizione di accordi per la ripartizione dei costi;
 - o la formulazione di una politica di determinazione dei prezzi di trasferimento;
- garantire che la documentazione sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurarsi che il passaggio a perdita dei crediti venga effettuata solo sulla base delle politiche e procedure interne, di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, in coerenza con i principi contabili e la normativa fiscale;
- ove per la gestione dei crediti si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino: che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta societario;
- che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato ove possibile la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare che la selezione di eventuali terze parti avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;



- garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo;
- riferire periodicamente all'Organismo di Vigilanza le risultanze dei controlli effettuati sui flussi finanziari in entrata e in uscita, con indicazione di eventuali anomalie riscontrate (ad esempio, mancanza di documentazione giustificativa, flussi relativi a finalità non attinenti all'attività aziendale, etc.).

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano nessun rapporto commerciale/contrattuale con la Società, salvo i casi specifici disciplinati dalle procedure aziendali;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con Società facenti parte del Gruppo;
- creare, o lasciar creare, fondi illeciti, occulti o comunque non regolarmente contabilizzati, tramite qualsiasi operazione o movimentazione finanziaria illecita, simulata, fittizia e/o non correttamente contabilizzata;
- effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiori al limite stabilito dalla Normativa Antiriciclaggio;
- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- effettuare bonifici senza l'indicazione della controparte;
- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.;
- autorizzare il passaggio a perdita di crediti senza che ve ne siano i requisiti.



Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni;
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.).

La gestione degli omaggi, delle liberalità, degli eventi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società conceda liberalità di valore significativo a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici illeciti.

La gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse le disponibilità stanziate per la gestione delle attività di comunicazione e marketing a scopi corruttivi per ottenere benefici illeciti, in favore della Società, da controparti pubbliche o private.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività, è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto delle regole aziendali e di gruppo disciplinanti i processi sopra elencati;
- assicurare che le procedure aziendali prevedano specifiche limitazioni in relazione alle caratteristiche dell'ospitalità, alla durata degli eventi, al programma ed ai contenuti;
- verificare che la sponsorizzazione di un evento rientri nell'ambito di un *budget* approvato nelle modalità previste dalle procedure aziendali;
- garantire che tutti gli eventi siano approvati secondo lo schema di deleghe in vigore;
- nel caso di eventi organizzati dalla Società con il supporto di soggetti terzi (agenzie, allestitori, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;
- assicurare che gli omaggi siano di valore ragionevole, legati ad uno scopo commerciale predefinito ed acquistati ed erogati nel rispetto delle procedure aziendali;
- assicurare l'esistenza di un catalogo dei beni/servizi che possono essere concessi in omaggio
- garantire la trasparenza e tracciabilità del processo di approvazione ed erogazione degli omaggi;
- garantire la completa e corretta archiviazione e registrazione, anche per il tramite di registri dedicati, degli omaggi erogati con indicazione, tra le altre, delle caratteristiche del singolo gadget e i relativi destinatari;
- garantire che le donazioni e gli atti di liberalità siano approvati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- prevedere uno *screening* preventivo dell'ipotetico beneficiario della donazione, ai fini della verifica delle peculiarità ed integrità dello stesso;



- garantire la trasparenza e tracciabilità delle donazioni e degli atti di liberalità erogati;
- garantire la completa archiviazione, a cura delle funzioni coinvolte, della documentazione attestante il contributo erogato;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- prevedere un *report* periodico sugli omaggi erogati da trasmettere all'Organismo di Vigilanza in merito agli omaggi, eventi, sponsorizzazioni e comodati.

- distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società. I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo;
- promettere o concedere utilità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- promettere o erogare utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione delle attività di sviluppo.

La gestione delle attività di sviluppo di nuovi servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società predisponesse un nuovo modello contrattuale rivolto ai clienti pubblici contenente indicazioni ingannatorie volte a indurre la Pubblica Amministrazione alla stipula.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:



- assicurare il rispetto delle procedure operative sia locali che di Gruppo;
- garantire il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che predispone il *New Product and Activities (NPA) Concept*, chi provvede alla valutazione e chi effettua il relativo controllo;
- svolgere una specifica analisi dei rischi associati ai nuovi prodotti e alle nuove attività, in conformità con la legge e con l'evoluzione normativa;
- garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo;
- garantire che tutti i nuovi servizi sviluppati siano approvati da soggetti dotati di appositi poteri;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo.

- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi delle caratteristiche dei servizi offerti.

2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione della sicurezza informatica; (Allegato C, foglio 20)
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.). (Allegato C, foglio 16)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono individuate nell'Allegato C al presente Modello. L'Allegato C include inoltre i processi interni e le relative procedure aziendali.

2.2.1 Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;



Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione della sicurezza informatica.

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001.

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare il rispetto delle procedure operative sia locali che di Gruppo in materia IT e che rappresentano parte integrante del Modello organizzativo societario;
- per le operazioni riguardanti la gestione di accessi, *account* e profili, prevedere che:
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - o i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
 - o sia rinnovata periodicamente l'assegnazione dei Super User-ID (SUID);
 - o la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
 - informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
 - o siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
 - o gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - o le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
 - o siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - o i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri;



- o sia predisposta una matrice autorizzativa applicazioni/profili/richiedente allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- o siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate;
- o siano effettuate delle verifiche periodiche al fine di verificare l'effettivo utilizzo degli account e, in caso di inattività dell'utenza, procedere alla cancellazione dell'account; per le operazioni riguardanti la gestione delle reti di telecomunicazione, prevedere che: o siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- o siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
- o siano adottati meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico di rete;
- o siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- o sia regolamentata l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate;
- siano effettuati controlli periodici sulla rete informatica aziendale, al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titoli di esempio, il download di files di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei servers al di fuori degli orari di operatività sociale;
- o siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- o sia definito un piano di *business continuity* e uno di *disaster recovery* e gli stessi siano periodicamente aggiornati e testati;
- per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi *hardware*, che comprende anche la gestione del *back up* e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, prevedere che: o siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *hardware* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di *hardware*;
 - o siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *back up* che prevedano, per ogni applicazione *hardware*, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi *software*, che comprende anche la gestione del *back up* e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, prevedere che: o siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o potenzialmente nocivi;



- o siano definiti i criteri e le modalità per il *change management* (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- o siano informati gli utilizzatori dei sistemi informatici che il *software* loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale; o vietare il *download* di *software* coperti da *copyright*;
- o sia vietata l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- o sia vietata l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) non autorizzati mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT, prevedere che:
 - o siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di *reporting* delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
 - o siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, *token authenticator*, pin, *badge*, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi;
- per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale, prevedere che: o siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);
 - o sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
 - o siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- nel caso in cui la gestione della sicurezza informatica sia svolta in tutto o in parte con il supporto di soggetti terzi, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente Modello e che gli stessi siano soggetti a monitoraggio periodico da parte della Funzione ICT;
- garantire il rispetto degli standard previsti dalla certificazione UNI ISO 27001:2013 e delle procedure adottate dalla Società nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include



sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);

- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati o privi delle opportune licenze.

La Società oltre a predisporre e a comunicare le procedure relative alle diverse attività informatiche, mette a disposizione nelle *intranet* aziendali i regolamenti sulle politiche di utilizzo e di sicurezza dei sistemi informativi che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.). La gestione della comunicazione interna ed esterna, ed in particolare l'attività di marketing, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse indebitamente, a fini pubblicitari, opere dell'ingegno di altrui proprietà.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:



- assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare opere protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e in ogni caso nei limiti di detti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore. .

 diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 24-*ter* e 25-*quarter* e 25-*octies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*; (Allegato C, foglio 01)
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate; (Allegato C, foglio 02)
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Gestione dei flussi finanziari; (Allegato C, foglio 09)
- Gestione dei rapporti *intercompany*; (Allegato C, foglio 14)
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità; (Allegato C, foglio 19)
- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie. (Allegato C, foglio 21)
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni; (Allegato C, foglio 15)
- Gestione delle attività di *remarketing*; (Allegato C, foglio 11)
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione del personale e del sistema premiante; (Allegato C, foglio 08)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

2.3.1 Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.



Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-quarter e 25-octies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- *Gestione delle attività di remarketing*;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti;
- *Gestione del personale e del sistema premiante;*
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti intercompany.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental* potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di riciclaggio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto supportasse un cliente nell'attività di reimmissione nel circuito legale di denaro o altri beni di provenienza illecita.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisse ad organizzazioni terroristiche o a soggetti a queste collegati, prodotti utilizzabili anche in azioni terroristiche.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisse ad organizzazioni criminali o a soggetti a queste collegati, prodotti utilizzabili anche in azioni criminali.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti di criminalità organizzata nel caso in cui la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui fornitori vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.



La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, si registrino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla Società di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Una gestione poco trasparente del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio inerente i reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, trasferendo somme di denaro, prestasse supporto finanziario ad organizzazioni coinvolte in attività terroristiche o eversive.

La selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società:

- stipulasse contratti fittizi o volutamente non congrui con organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali;
- selezionasse controparti "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici;
- selezionasse ed assumesse personale "vicino" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici.

La selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti potrebbe presentare profili di rischio inerente i reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, trasferendo somme di denaro, prestasse supporto finanziario ad organizzazioni coinvolte in attività terroristiche o eversive.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ricevere un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad un'organizzazione criminale.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare il rischio in relazione alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'attività di gestione delle risorse finanziarie e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accetti denaro proveniente da attività illecita.

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata e ai reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose, mafiose o terroristiche al fine di agevolarne l'attività illecita.



La gestione dei rapporti *intercompany* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio nell'ipotesi in cui i procuratori della Società, o altri soggetti da questi incaricati, utilizzassero le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo, al fine di favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.

La gestione delle attività di negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate e delle attività di *remarketing* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La gestione delle attività di negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate e delle attività di *remarketing* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisse ad organizzazioni terroristiche o a soggetti a queste collegati, prodotti utilizzabili anche in attività terroristiche.

La gestione delle attività di negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate e delle attività di *remarketing* potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti di criminalità organizzata nel caso in cui la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con soggetti vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

L'attività di gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società si affidi ad agenzie/terze parti collegate ad associazioni criminali.

La gestione degli omaggi, delle liberalità, degli eventi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati con finalità di terrorismo nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse e promuovesse attività di beneficenza a soggetti legati ad associazioni terroristiche.

Per i principi di comportamento specifici in relazione a:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti;
- Gestione del personale e sistema premiante;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei rapporti intercompany;



- *Gestione delle attività di remarketing*;
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni.

si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie.

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di riciclaggio o autoriciclaggio qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, o i Soci compissero operazioni mediante l'impiego di denaro proveniente da attività illecite.

Per i principi di comportamento specifici in relazione a:

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie.

si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati societari".

2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e nei delitti contro l'industria ed il commercio

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis I del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*; (Allegato C, foglio 01)
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate; (Allegato C, foglio 02)
- Gestione delle attività di *remarketing*; (Allegato C, foglio 11)



- Gestione delle attività di sviluppo; (Allegato C, foglio 12)
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.). (Allegato C, foglio 16)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

2.4.1 Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- · Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-bis e 25-bis I del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- Gestione delle attività di remarketing.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental* e delle attività di *remarketing*, nonché la negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegni al cliente un prodotto di qualità diversa di quella dichiarata o pattuita in sede di accordo.

Per i principi di comportamento specifici in relazione a:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- Gestione delle attività di remarketing.



si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle presenti attività, è fatto obbligo di:

- garantire che i prodotti e servizi forniti ai clienti siano conformi alle qualità e quantità indicate all'interno dei contratti stipulati con i medesimi;
- garantire la previsione, all'interno dei contratti con i *Partner*, di clausole contrattuali che obblighino gli stessi a garantire che i prodotti e servizi forniti ai clienti siano conformi alle quantità e qualità pattuite tra questi ultimi e la Società;
- rispettare le procedure aziendali in materia di gestione delle non conformità dei prodotti forniti ai clienti e di gestione dei reclami.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività di sviluppo;*
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.).

La gestione delle attività di sviluppo di nuovi servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La gestione della comunicazione interna ed esterna, ed in particolare l'attività di marketing, e la gestione delle attività di sviluppo di nuovi servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse mezzi fraudolenti, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno un cliente nell'ambito della promozione di nuovi prodotti e servizi, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose e la pubblicità menzognera.

La gestione della comunicazione interna ed esterna, ed in particolare l'attività di marketing, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse indebitamente, a fini pubblicitari, un marchio o un segno distintivo preesistente e di altrui proprietà.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività di ricerca e sviluppo è fatto obbligo di:



- assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela dei titoli di proprietà industriale, brevetti, disegni o modelli;
- garantire un'adeguata segregazione dei compiti in merito alle attività di sviluppo;
- verificare l'assenza di possibili violazioni dei diritti di terzi nell'attività di sviluppo di nuovi servizi e nell'attività di comunicazione;
- assicurare il monitoraggio sistematico della normativa vigente in materia;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare o commercializzare prodotti e servizi con titoli di proprietà industriale di terzi in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla produzione e commercializzazione di prodotti tutelati da titoli di proprietà industriale di terzi.

2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive; (Allegato C, foglio 03)
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità; (Allegato C, foglio 19)
- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie; (Allegato C, foglio 21)
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali; (Allegato C, foglio 17)
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.). (Allegato C, foglio 16)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

2.5.1 Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;



Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- Gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.).

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di false comunicazioni sociali, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati societari qualora la Società modificasse i dati contabili presenti sui sistemi aziendali al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi a quelli reali.

La attività connesse alla gestione della comunicazione interna ed esterna (investitori, pubblicitaria, etc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di false comunicazioni sociali nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Amministratore o il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili consapevolmente esponessero fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettessero fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità, nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità è fatto obbligo di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- effettuare tutte le comunicazioni nel rispetto dei principi di buona fede, veridicità, correttezza e trasparenza;
- identificare con chiarezza e completezza le funzioni interessate dalle comunicazioni, nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- assicurare la necessaria formazione in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto ai responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare il rispetto delle regole aziendali relative alla predisposizione del bilancio civilistico e consolidato;



- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che la bozza di bilancio sia sottoposta alla verifica di tutte le funzioni aziendali previste dalle procedure aziendali;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta nonché nella presente parte del Modello;
- dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- assicurare che tutti i rapporti *intercompany* siano formalizzati tramite appositi contratti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare:
- rispettare la procedura che regolamenta le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile:
- attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (Società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta aziendale;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:



- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni, anche con Società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie;
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali.

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

La gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati societari nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale e/o non routinarie o una gestione impropria delle attività assembleari, ponessero in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

La gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare, altresì, profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponessero, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Le operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, o i Soci compissero operazioni illecite che vanno ad intaccare il patrimonio della Società.



Le attività connesse alla gestione dei rapporti con gli organi sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di impedito controllo nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, occultando documenti i attuando altri idonei artifici, impedisse o comunque ostacolasse lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci ad altri organi sociali.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) sono gestiti dall'ente Corporate Affairs, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge; all'ente Corporate Affairs è demandata la redazione dei verbali delle assemblee nonché la tenuta dei libri societari.

Tutta la documentazione dovrà essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali e dalla normativa di riferimento.

Le operazioni sul capitale e/o non routinarie sono deliberate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci.

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari, alle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie e nella Gestione dei rapporti con gli organi sociali è fatto **obbligo** di:

- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- adottare specifiche misure volte ad assicurare che l'organizzazione dell'Assemblea, i lavori assembleari e gli adempimenti post assembleari vengano attuati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di adempimenti assembleari;
- predisporre i documenti relativi alle delibere assembleari e alla convocazione degli organi sociali in maniera chiara e precisa;
- garantire che gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle operazioni sul capitale e/o non routinarie siano gestiti con la massima diligenza e professionalità, evitando situazioni di conflitto di interesse;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire che il potere esclusivo di deliberare in ordine al compimento di operazioni quali (ad esempio): acquisti, cessioni, fusioni, investimenti, disinvestimenti o assunzione di impegni in genere da parte della Banca e delle Società, direttamente o indirettamente, controllate di rilevanza strategica, sia di competenza - nei limiti previsti dallo Statuto – del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali permettendo ogni controllo interno;
- mantenere nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione Legale la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e assicurare il pieno rispetto del ruolo degli stessi;



 rendere disponibili dati e documenti richiesti dagli organi di controllo in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fideiussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare: che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione, anche mediante analisi di *compliance* sugli stessi;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.

Nell'ambito dei comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare. Inoltre, è **fatto divieto** di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione di capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere fuori dai casi previsti dalla legge azioni proprie, di società controllate, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e scissioni con altra società, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando un danno a questi ultimi;
- procedere a formazione o aumento fittizi di capitale sociale mediante: (i) attribuzione di
 azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,
 (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei
 conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Banca nel caso di
 trasformazione;



- distrarre beni sociali tra i soci in sede di liquidazione della Banca prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando un danno ai predetti creditori;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione Legale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive.

La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti non commerciali con la Pubblica Amministrazione e relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori della Società esponessero, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello.

2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all' art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione ed attività ad impatto ambientale; (Allegato C, foglio 18)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.



Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all' art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione del sistema di prevenzione e protezione ed attività ad impatto ambientale.

La gestione del sistema di prevenzione e protezione potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società - al fine di ottenere un risparmio sui costi - non osservasse le norme a tutela della salute e sicurezza sui lavoratori e cagionasse una lesione personale ad un lavoratore.

Per quanto concerne i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali, la Società si è dotata, di un sistema di controllo interno per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, al fine di prevenire le possibili violazioni alla normativa in materia e ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e la gestione del rischio, mediante la predisposizione di un'idonea struttura organizzativa, di regole e procedure interne e con una costante azione di monitoraggio dei processi.

In particolare, la Società si è dotata di una propria struttura organizzativa con specifici compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal Datore di Lavoro, sino al singolo lavoratore, con particolare riguardo alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, MC – Medico Competente, RLS – Rappresentante dei lavoratore per la sicurezza, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre Emergenze, Primo Soccorso e Antincendio).

In questo modo, la Società ha previsto una propria articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti per il tramite della cooperazione di più soggetti che, sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate, si dividono il lavoro ripartendosi i compiti.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.



Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società deve monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge;
- la Società deve monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;

- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; oppure
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; oppure
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20 agosto 2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;



- aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
 - deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione dei programmi informativi;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;



- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente;
 - la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare i criteri gli strumenti ed i metodi con i
 quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del
 documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità
 e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento
 operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Doveri del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione l'R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e gli addetti e nominare il medico competente;
- valutare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché



quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
- designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi



previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informando il medesimo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- monitorando gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- concordare con il medico competente, al momento della nomina, il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale; copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Ogni lavoratore interessato deve essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, ricevere copia della documentazione sanitaria.

Doveri dei Lavoratori

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali appunto la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Con riferimento alle attività descritte, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra cui, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;



- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni - sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. 81/08 - il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (i quali non sono soggetti a ribasso). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti.

La selezione e gestione dei partner commerciali ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio economico, la Società selezionasse *partner* commerciali e/o agenti che non rispettano le normative in materia.

Per i principi di comportamento relativi alla "Selezione e gestione dei partner commerciali ed agenti", si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello.

2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:



- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione ed attività ad impatto ambientale; (Allegato C, foglio 18)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione del sistema di prevenzione e protezione ed attività ad impatto ambientale.

La gestione delle attività ad impatto ambientale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati ambientali, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi in materia ambientale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" dei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria". Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:



- o che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- o che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria, ove prevista (registri/formulari);

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti;

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società.

La selezione e gestione dei partner commerciali ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, stipulasse contratti con partner commerciali i quali si affidano a vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società.

Per i principi di comportamento relativi alla "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" ed alla "Selezione e gestione dei partner commerciali ed agenti", si rinvia a quanto previsto "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".



2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale e delitti in materia di immigrazione clandestina

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione del personale e sistema premiante; (Allegato C, foglio 08)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- policy e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- · Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

• Gestione del personale e sistema premiante.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività, oltre a quanto previsto nei



"Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello, è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- assicurare che, in fase di assunzione, l'ente HR raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifica la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- dotare la Società di strumenti informatici che impediscono l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- richiamare periodicamente ed in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti;

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di relazione ai reati contro la personalità individuale nel caso in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che non rispettano le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

La selezione e gestione dei *partner* commerciali ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a terze parti che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno o che non rispettano le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

La selezione e gestione dei *partner* commerciali ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolgesse a *partner* commerciali che non rispettano le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, oltre a quanto previsto nei



"Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello, è fatto obbligo di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione;
- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (e.g., Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC);

Per gli ulteriori principi di comportamento relativi alla "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" nonché alla "Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti", si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello.

2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati transnazionali

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ad alcuni reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/06 sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*; (Allegato C, foglio 01)
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate; (Allegato C, foglio 02)
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione dei flussi finanziari; (Allegato C, foglio 09)
- Gestione dei rapporti *intercompany*; (Allegato C, foglio 14)
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni; (Allegato C, foglio 15)
- Gestione delle attività di *remarketing*; (Allegato C, foglio 11)
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria; (Allegato C, foglio 04)
- Gestione del personale e sistema premiante. (Allegato C, foglio 08)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:



- leggi e normative vigenti;
- policy e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 10 della Legge 146/06 innanzi richiamate.

Per i principi di comportamento specifici in relazione a:

- Gestione delle attività delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Selezione e gestione dei partner commerciali e degli agenti;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei rapporti intercompany;
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- Gestione delle attività di remarketing;
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Gestione del personale e sistema premiante.

si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello



2.10 Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti *rental*; (Allegato C, foglio 01)
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate; (Allegato C, foglio 02)
- Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze); (Allegato C, foglio 06)
- Selezione e gestione dei *partner* commerciali e degli agenti; (Allegato C, foglio 07)
- Gestione del personale e sistema premiante; (Allegato C, foglio 08)
- Gestione dei crediti verso i clienti; (Allegato C, foglio 10)
- Gestione delle attività di remarketing; (Allegato C, foglio 11)
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; (Allegato C, foglio 13)
- Gestione dei rapporti intercompany(Allegato C, foglio 14)
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità; (Allegato C, foglio 19)
- Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie; (Allegato C, foglio 21)
- Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni. (Allegato C, foglio 15)

Le Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolti nei Processi Sensibili sopra elencati e rientranti all'interno della specifica Famiglia di Reato sono riportate nell'Allegato C al presente Modello. Lo stesso allegato contiene anche il riferimento ai processi interni e alle relative procedure aziendali collegate.

Principi specifici di comportamento

I Principi di seguito riportati sono applicabili in generale a tutti i Destinatari, ed in particolare, alle Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e riportate nell'Allegato C.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- *policy* e procedure aziendali e di Gruppo;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

Al fine di gestire i rischi di compliance fiscale ed assicurare il rispetto delle norme tributarie, il Gruppo si è dotato di un'apposita procedura di gestione degli adempimenti fiscali che, tenuto conto della specificità aziendale, sono applicabili a Leasys. Il citato documento:

- definisce le linee guida del modello organizzativo ed operativo per la gestione degli adempimenti in materia fiscale;
- indica ruoli e responsabilità delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento delle attività operative;
- identifica i controlli di primo livello da eseguire, nonché le relative tempistiche e le evidenze che dovranno essere archiviate da parte di ciascun *process owner*.



In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental;
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
- Gestione delle attività di remarketing;
- Gestione dei crediti verso i clienti

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società emettesse fatture a fronte di veicoli non consegnati o consegnati a soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile al fine di consentire ad un soggetto terzo l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per vendite realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

L'esecuzione di contratti con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati tributari nel caso in cui, ad esempio, la Società emettesse delle note di credito in modo fittizio col fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

L'esecuzione di contratti con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emettesse delle fatture per operazioni inesistenti con il fine di far evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto ad un soggetto terzo.

La gestione delle attività di remarketing potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture nei confronti di terzi per consentire loro l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a fronte di vendite di fatto fittizie o non eseguite in tutto o in parte.

La gestione delle attività di remarketing potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per vendite realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

La gestione dei crediti verso i clienti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto



sottoposto o apicale della Società, sulla base di documenti rappresentativi di una falsa realtà contabile, effettuasse la svalutazione del credito o l'imputazione di perdite su crediti pur in assenza dei requisiti previsti dal legislatore.

Al fine di individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione delle attività commerciali nei confronti dei clienti rental, negoziazione / stipula / esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate, gestione delle attività di remarketing e gestione dei crediti verso i clienti, si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- garantire, ove necessario, che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
 - assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo commerciale, ivi inclusi la definizione dei prezzi di vendita, delle eventuali scontistiche applicate e della durata degli accordi, mediante l'utilizzo dei sistemi informativi previsti;
 - prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del cliente, con particolare riferimento alla definizione del prezzo, delle condizioni e tempi di pagamento e alla scontistica;
 - garantire che le offerte/proposte commerciali (in termini sia di prezzi che di scontistica) siano definite sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali;
 - garantire che i rapporti con i clienti vengano formalizzati in appositi accordi scritti (es. offerte/proposte commerciali);
 - garantire che tutte le offerte/proposte commerciali e le condizioni di fornitura ai clienti siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri;
 - assicurare che le eventuali deroghe alle condizioni economiche, determinate automaticamente tramite l'utilizzo di apposito sistema, siano autorizzate nel rispetto di quando previsto dal sistema di deleghe e procure;
 - assicurare che sia effettuato uno *screening* preliminare sul nuovo cliente, sia in termini di *compliance* sia di solidità creditizia;
 - garantire la segregazione delle funzioni in tutte le fasi relative alla gestione delle attività, ivi inclusa la creazione dell'anagrafica dei clienti;
 - garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo di convenzionamento delle officine;
 - verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
 - verificare la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai beni/servizi forniti;
 - svolgere attività di monitoraggio sul rispetto degli accordi di vendita, mediante la tracciabilità e l'analisi delle segnalazioni ricevute dai clienti;
 - nel caso in cui i servizi erogati ai clienti siano svolti in tutto o in parte con il supporto di soggetti terzi (agenti, distributori, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione dei Partner commerciali e degli agenti" del presente capitolo;



- assicurarsi che il passaggio a perdita dei crediti venga effettuata solo sulla base delle politiche e procedure interne, di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, in coerenza con i principi contabili e la normativa fiscale;
- ove per la gestione dei crediti si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta societario;
 - o che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato ove possibile la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è, inoltre, fatto obbligo di:

- assicurare che il soggetto destinatario della fattura coincida con la controparte contrattuale identificata in sede di creazione dell'anagrafica;
- garantire un'adeguata segregazione di compiti e responsabilità di tutte le fasi relative al ciclo attivo (gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla fatturazione nei confronti dei clienti, registrazione delle fatture, gestione degli incassi, ecc);
- nell'ambito dell'erogazione dei servizi nei confronti dei clienti rental assicurare:
 - o che i preventivi predisposti dalle terze parti siano sottoposti ad un processo approvativo interno;
 - o l'archiviazione della prova di effettività contenente una chiara descrizione dei servizi prestati e delle lavorazioni effettuate;
- eseguire un controllo di coerenza tra il soggetto destinatario della fattura, identificato in base alle previsioni contrattuali registrate a sistema, e il soggetto che ha effettuato il pagamento;
- garantire che gli incassi vengano ricevuti tramite bonifico bancario, nonché che gli stessi siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.
- assicurarsi che il passaggio a perdita dei crediti venga autorizzato da parte di soggetti preventivamente identificati, in linea con il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni, in tutto o in parte, simulate o altrimenti fraudolente.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- stipulare contratti con prezzi e condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali e dalla normativa di riferimento;
- emettere fatture o altri documenti relativi a operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- accettare richieste di conferimenti tramite denaro contante e/o da soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.



- autorizzare il passaggio a perdita di crediti senza che ve ne siano i requisiti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile inserire in contabilità e successivamente indicare nelle dichiarazioni IRES/IRPEF o IVA – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto - fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrafatturazione).

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali – al fine di evadere le imposte – fatture o altri documenti per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di un contratto simulato avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi, indichi in dichiarazione elementi passivi superiori a quelli realmente sostenuti.

Al fine di individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica;
- assicurare il rispetto dell'*iter* approvativo dei fornitori e dei contratti, così come previsto dalle procedure aziendali;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati (quali ad esempio: contratti di modico valore, accordi



infragruppo, contratti con specifiche società, rapporto fiduciario instaurato con il consulente o fornitore ecc.);

- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare, in fase di qualifica e periodicamente, l'eventuale presenza dei Fornitori nelle Black List;
- garantire la tracciabilità, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, dell'*iter* di selezione e qualifica del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto, nelle modalità previste dalle procedure aziendali e dagli strumenti informatici a supporto del processo;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine, solamente a seguito di validazione secondo l'iter autorizzativo interno predefinito e dopo aver verificato la rispondenza dei prodotti rispetti a quanto ordinato;
- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti dei fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire che tutti i rapporti con i fornitori o consulenti siano formalizzati all'interno di appositi accordi scritti approvati secondo il sistema di deleghe e ove è definito chiaramente il prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- assicurare che i contratti stipulati con i fornitori/consulenti prevedano specificatamente: oggetto del contratto, compenso pattuito, metodo di pagamento, clausole etiche e di *compliance*, clausole risolutive o verificare, in alternativa, che le condizioni contrattuali proposte dalle terze parti prevedano il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/01, nonché etici;
- assicurare la tracciabilità e ricostruibilità a posteriori delle transazioni commerciali attraverso la formalizzazione e archiviazione, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, della relativa documentazione di supporto;
- assicurare il monitoraggio periodico, tramite l'utilizzo di appositi strumenti, delle prestazioni effettuate dei fornitori, nonché utilizzare i risultati di tali valutazioni ai fini della qualifica degli stessi;
- in caso di servizi in appalto che prevedono l'utilizzo di personale extracomunitario, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
 - o richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - o richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predetta attività è, altresì, fatto **obbligo** di:

- assicurare che le anagrafiche fornitori possano essere modificate esclusivamente a seguito di un iter predefinito, da parte di soggetti preventivamente identificati e dotati dei necessari poteri autorizzativi in merito all'acquisto di beni e servizi;



- assicurare apposite verifiche in merito alla storicità del fornitore, nonché all' adeguatezza della sua struttura finanziaria, di personale e di magazzino rispetto all'attività di fornitura;
- verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione, in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- effettuare apposite verifiche in merito all'intestazione dei conti correnti dei fornitori e motivare debitamente le situazioni in cui i flussi finanziari non siano erogati:
 - o nel paese di residenza del fornitore e/o della Società;
 - o nel paese in cui avviene la fornitura;
- monitorare la congruenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto nonché la conformità delle prestazioni effettuate da consulenti e fornitori rispetto a quanto previsto a livello contrattuale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- procedere alla registrazione in contabilità e alla successiva indicazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti ricevute nell'ambito di operazioni inesistenti (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e/o non autorizzati in accordo a quanto previsto dal sistema di deleghe e procure;
- impegnare la Società con ordini /contratti verbali o privi di una chiara definizione del bene/servizio da ricevere e del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

Di seguito è elencata la principale modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Selezione e gestione dei partner commerciali.

La gestione dei rapporti con partner commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società, procedesse alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.



Al fine di individuare i principi di comportamento nell'ambito della selezione e gestione dei partner commerciali, si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- garantire che il processo di selezione e qualifica di *partner* commerciali e agenti avvenga sempre nel pieno rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali;
- garantire un adeguato processo di *due diligence* di eventuali *partner* commerciali e agenti che preveda, tra le altre, la verifica dell'attendibilità commerciale, professionale e dei requisiti di onorabilità delle controparti;
- verificare, in fase di qualifica e periodicamente, l'eventuale presenza dei Partner nelle Black List;
- accertarsi dell'identità della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione;
- rispettare i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- accertarsi che i compensi concordati rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definiti contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Condotta ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da atto scritto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;
- comunicare tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società, eventuali comportamenti o attività sospette poste in essere da quanti operano per la controparte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.



Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione del personale e sistema premiante.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi, fosse accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Al fine di **individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione del personale e sistema premiante**, si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che gli eventuali sistemi di incentivazione corrispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- garantire l'archiviazione delle indagini retributive svolte periodicamente dalla Società;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la segregazione del sistema di incentivazione, prevedendo il coinvolgimento della funzione HR e delle Direzioni aziendali;
- garantire la tracciabilità del processo di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione.

Di seguito è elencata la principale modalità esemplificativa dei reati con riferimento alla seguente attività:



• Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fossero emesse note a fronte di spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Al fine di **individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**, si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- predisporre la nota spese nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali, utilizzando gli strumenti informatici aziendali dedicati;
- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione della stessa a cura dei soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
- procedere ad effettuare specifiche verifiche e monitoraggi in merito all'utilizzo delle carte di credito aziendali e più in generale alle note spese del dipendente;
- assicurare il rispetto delle limitazioni interne definite dalle procedure aziendali in materia di note spese ed utilizzo delle carte di credito aziendali, nonché in materia di spese di rappresentanza;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, congrue ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- assicurarsi che le spese di rappresentanza non abbiano carattere di ripetitività nei confronti dello stesso beneficiario e che sia garantita la piena tracciabilità dei soggetti partecipanti;
- garantire un processo di verifica periodica delle note spese del personale;
- garantire, in caso di spese anomale, che le stesse non siano rimborsate;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- effettuare rimborsi spese che:
 - o non siano stati debitamente autorizzati;
 - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.



Di seguito è elencata la principale modalità esemplificativa dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione dei rapporti intercompany

La gestione dei rapporti intercompany potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fosse possibile ricevere da società del gruppo fatture per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure in caso di uso di fatture i cui servizi sono resi fra soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

Al fine di **individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione dei rapporti intercompany,** si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- assicurare che i rapporti *intercompany* siano regolati tramite specifici contratti/accordi disciplinanti, tra gli altri, ruoli, responsabilità e compensi pattuiti;
- assicurare la corretta e completa predisposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, della documentazione in materia di transfer pricing, idonea ad attestare la conformità al "valore normale" dei prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni infragruppo;
- garantire che la suddetta documentazione contenga, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - o la mappatura delle operazioni infragruppo;
 - o la definizione di accordi per la ripartizione dei costi;
 - o la formulazione di una politica di determinazione dei prezzi di trasferimento;
- garantire che la documentazione sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti intercompany è **fatto obbligo di:**

- astenersi dal porre in essere operazioni, in tutto o in parte, simulate o altrimenti fraudolente;
- conservare la prova di effettività delle prestazioni rese;
- verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni;



- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità che dovessero sorgere nell'ambito dell'attività in esame.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- registrare fatture o conservare documentazione a fronte di prestazioni, in tutto o in parte, inesistenti;
- distruggere o occultare scritture contabili o altra documentazione rilevante al fine di ottenere un vantaggio fiscale;
- effettuare operazioni con Società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;

La gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel caso in cui la Società registrasse nella contabilità fatture per operazioni (in tutto o in parte) inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nel caso in cui la Società indichi in bilancio poste simulate supportate da falsa documentazione, al fine di potere indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali.

La gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili nel caso in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La gestione della fiscalità e, dunque la gestione delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali, potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società indicasse, nella dichiarazione dei redditi/IVA, elementi fittizi sulla base di fatture o di altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.



Al fine di **individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità** si rinvia a quanto previsto nei "*Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari*" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza:
- effettuare tutte le comunicazioni nel rispetto dei principi di buona fede, veridicità, correttezza e trasparenza;
- identificare con chiarezza e completezza le funzioni interessate dalle comunicazioni, nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire:
- assicurare la necessaria formazione in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto ai responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare il rispetto delle regole aziendali relative alla predisposizione del bilancio civilistico e consolidato;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che la bozza di bilancio sia sottoposta alla verifica di tutte le funzioni aziendali previste dalle procedure aziendali;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta nonché nella presente parte del Modello;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente;



- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (Società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta aziendale;
 - o che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato ove possibile la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo di:**

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio civilistico e al corretto adempimento degli obblighi fiscali;
- prevedere l'utilizzo di sistemi che garantiscano l'integrità delle scritture contabili e la tracciabilità delle attività effettuate sugli stessi;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire la documentabilità delle transazioni e delle rilevazioni contabili al fine di poter ricostruire, con ragionevole livello di dettaglio, che le registrazioni contabili riflettano le transazioni avvenute;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti, ivi compresi la trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni, nonché la liquidazione e il versamento di imposte e tasse, nel rispetto delle scadenze definite dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente;
- registrare correttamente ogni operazione, verificando che sia debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare un'adeguata segregazione di compiti e responsabilità in tutte le fasi di gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in materia di imposte dirette ed IVA;
- prevedere l'analisi dei rischi fiscali, in relazione all'evoluzione delle attività svolte dalla Società, ai cambiamenti intervenuti nel quadro normativo o a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative;
- assicurare lo svolgimento di apposite verifiche periodiche riguardanti:
 - o il puntuale e corretto rispetto dei termini entro i quali devono essere adempiuti gli obblighi di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché di versamento di imposte, tasse, contributi e ritenute;
 - o la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
 - o la correttezza delle imposte liquidate;



- o la corrispondenza tra gli importi delle imposte liquidate e gli importi effettivamente versati;
- assicurare che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali siano corretti, verificati, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, anche approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano atti di distruzione o occultamento;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione delle fiscalità;
- segnalare al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- creare, o lasciar creare, fondi illeciti, occulti o comunque non regolarmente contabilizzati, tramite qualsiasi operazione o movimentazione finanziaria illecita, simulata, fittizia e/o non correttamente contabilizzata;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni, anche con Società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- registrare fatture o conservare documentazione a fronte di prestazioni, in tutto o in parte, inesistenti;
- distruggere o occultare scritture contabili o altra documentazione rilevante al fine di ottenere un vantaggio fiscale;
- predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti, ad esempio per giustificare registrazioni contabili finalizzate ad ottenere benefici fiscali non dovuti;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la società di revisione legale dei conti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte della società di revisione legale dei conti;



- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie

La gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, si simulasse la cessione di partecipazioni sociali o di svalutazione delle partecipazioni sociali.

La gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nel caso in cui, ad esempio, la Società effettuasse delle operazioni dissimulate o a valori non congrui, rendendo inesistente l'attivo patrimoniale.

Al fine di individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari". Si riportano altresì in questa sede i principali principi di comportamento:

- Le operazioni sul capitale e/o non routinarie sono deliberate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci.
- Tutta la documentazione dovrà essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali e dalla normativa di riferimento.
- Con riferimento alla gestione delle attività assembleari, alle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie e nella Gestione dei rapporti con gli organi sociali è fatto **obbligo** di:

- garantire che gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle operazioni sul capitale e/o non routinarie siano gestiti con la massima diligenza e professionalità, evitando situazioni di conflitto di interesse;
- garantire che il potere esclusivo di deliberare in ordine al compimento di operazioni quali (ad esempio): acquisti, cessioni, fusioni, investimenti, disinvestimenti o assunzione di impegni in genere da parte della Banca e delle Società, direttamente o indirettamente, controllate di rilevanza strategica, sia di competenza - nei limiti previsti dallo Statuto – del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali permettendo ogni controllo interno:



- mantenere nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione Legale la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e assicurare il pieno rispetto del ruolo degli stessi;
- rendere disponibili dati e documenti richiesti dagli organi di controllo in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fideiussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare: che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione, anche mediante analisi di *compliance* sugli stessi;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie, è, altresì, fatto obbligo di:

- garantire un'adeguata segregazione del processo in tutte le fasi di svolgimento delle operazioni sul capitale e/o non routinarie della Società, prevedendo il coinvolgimento delle funzioni interne, nonché, ove necessario, di un consulente esperto specializzato in materia fiscale
- assicurare la valutazione preventiva degli eventuali rischi fiscali e il rispetto delle disposizioni legislative in materia fiscale;
- assicurare l'adeguatezza di tutta la documentazione di supporto, affinché il CdA possa valutare la fattibilità e la convenienza strategica ed economica, nonché i rischi fiscali di ciascuna operazione; sul punto, il supporto informativo può comprendere, altresì, uno o più pareri fiscali.



Nell'ambito dei comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare. Inoltre, è **fatto divieto** di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione Legale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.

Di seguito è elencata la principale modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

• Gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni

La gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

Al fine di individuare i principi di comportamento nell'ambito della gestione degli omaggi, liberalità, eventi e sponsorizzazioni, si rinvia a quanto previsto nei "Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione fra privati e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello e di seguito si riportano i principali principi di comportamento:

- garantire il rispetto delle regole aziendali e di gruppo disciplinanti i processi sopra elencati;
- garantire che tutti gli eventi siano approvati secondo lo schema di deleghe in vigore;
- nel caso di eventi organizzati dalla Società con il supporto di soggetti terzi (agenzie, allestitori, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente capitolo;
- assicurare che gli omaggi siano di valore ragionevole, legati ad uno scopo commerciale predefinito ed acquistati ed erogati nel rispetto delle procedure aziendali;
- assicurare l'esistenza di un catalogo dei beni/servizi che possono essere concessi in omaggio



- garantire la trasparenza e tracciabilità del processo di approvazione ed erogazione degli omaggi;
- garantire la completa e corretta archiviazione e registrazione, anche per il tramite di registri dedicati, degli omaggi erogati con indicazione, tra le altre, delle caratteristiche del singolo gadget e i relativi destinatari;
- garantire che le donazioni e gli atti di liberalità siano approvati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- prevedere uno *screening* preventivo dell'ipotetico beneficiario della donazione, ai fini della verifica delle peculiarità ed integrità dello stesso;
- garantire la trasparenza e tracciabilità delle donazioni e degli atti di liberalità erogati;
- garantire la completa archiviazione, a cura delle funzioni coinvolte, della documentazione attestante il contributo erogato;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- procedere alla sottoscrizione di contratti nell'ambito di operazioni (in tutto o in parte) inesistenti;
- procedere alla registrazione in contabilità e alla successiva indicazione nelle dichiarazioni fiscali di documenti ricevute nell'ambito di operazioni inesistenti (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o a soggetti diversi rispetto a quelli indicati negli strumenti contrattuali;
- effettuare donazioni ed atti di liberalità non adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.



ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto

1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((356,)) 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)), del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

 ((2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.))

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. ((La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.))
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità



trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25.

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, approfittando di tale



qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato, anche detta "concussione per induzione", si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, inducano qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o a un terzo.

La pena prevista è della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, e della reclusione fino a tre anni per chi dà o promette denaro o altra utilità.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che sia indotto a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;
- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antigiuridica.

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).



In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.



Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;



2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato è aggravato nel caso in cui venga commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.1 La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

1.1.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione:

Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici, che svolga attività:

- legislativa giurisdizionale
- amministrativa

in forza di:

- norme di diritto pubblico - di atti autoritativi

Pubblica Amministrazione:

Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.



A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d'Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province:
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- ISTAT:
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/01.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.



Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

<u>Pubblico Ufficiale</u>: Colui che **esercita una pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

<u>Pubblica funzione amministrativa</u>: Funzione amministrativa disciplinata da **norme di** diritto pubblico e da atti autoritativi; caratterizzata da:

- formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, oppure
- svolgimento per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Norme di diritto pubblico: Norme volte al perseguimento di uno **scopo pubblico** ed alla **tutela** di un **pubblico interesse**.

Pubblici Ufficiali stranieri:

- qualsiasi persona eserciti una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;
- qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato — così come la "pubblica funzione"- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".



La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di Società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle <u>funzioni affidate</u> al soggetto le quali devono consistere nella <u>cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di</u> interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchietto:

<u>Incaricati di Pubblico Servizio</u>: Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Pubblico servizio: Un'attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

2. Le fattispecie dei reati di "criminalità informatica" (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **24-bis**, il quale ha esteso <u>la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai **reati di "Criminalità Informatica"**.</u>

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui



- all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-*bis*

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.



La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quate*r.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di



comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601- bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, 22-bis, comma 1 della



legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma¹.

- Associazione di tipo mafioso, anche straniere (art. 416- bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416- ter c.p.)

_

¹ Le fattispecie di reato previste dagli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. sono descritte nel paragrafo relativo ai Reati contro la personalità individuale, previsti all'art. 25- quinquies del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 12, commi 3 e 3-bis , del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di \in 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata estota per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)



Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è



costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/7.

4. Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e

(iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

Reati di associazione

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)



- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)²
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Reati di traffico di migranti

- Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Reati di intralcio alla giustizia - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

-

² Le fattispecie di reato previste dagli artt. 416, 416 *bis* e art. 74 del DPR n. 309/1990. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Delitti di criminalità organizzata* previsti all'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01.



Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di reati non sono previste sanzioni interdittive.

5. Delitti in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi" e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01)

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà:
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2)).

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D.Lgs.



231/01 e, in particolare, i **delitti in tema di falsità di segni distintivi** (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al

fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'art. 25- bis I del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00. - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.



- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)

Art. 25-ter

Reati societari

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;



- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
- ((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.))
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)



La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

Si applica una pena inferiore (da sei mesi a tre anni di reclusione) se le false comunicazioni sociali previste dall'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto anche conto della natura e delle dimensioni della società.

Si applica altresì la stessa pena quando le false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero società non soggette a fallimento). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Sono equiparate alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea:



- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)³ La condotta criminosa consiste:
- nell'esporre false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra menzionati.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)⁴

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁵

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

³ Abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

⁴ Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

⁵ Modificato dall'art. 37, comma 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.



La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.



- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, a chi, nell'ambito dell'Ente esercita funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti di cui sopra ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, affinché gli stessi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, salvo che la condotta non costituisca più grave reato.

La pena prevista è della reclusione da uno a tre anni ed il reato è procedibile d'ufficio, qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute a determinate categorie di persone che operano all'interno di società o enti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché a chi svolge nelle società private un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.



7. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01)

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- ((1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 - 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 - 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
 - 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.))

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25- *quater*.

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

– Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)



Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, é punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo:

- procuri a sé o ad altri materia radioattiva;
- crei un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.



È, altresì, punito chiunque utilizzi materia radioattiva o un ordigno nucleare ovvero utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

 Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:



- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato;
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

8. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01)

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.))



Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((,602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/01 all'art. 25-quinquies.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)



Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)



Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:



- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- 5) Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.



9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01)

9.1 I reati e gli illeciti amministrativi

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-*bis*, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 - bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 - ter TUF per la manipolazione del mercato).

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

- ((1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25–sexies del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187–quinquies TU I Reati:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

 acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari⁶ utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

⁶ Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "future" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di



- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
 professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla
 circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere
 operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*). Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impartisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (manipolazione informativa).

Il Responsabile Finanza impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di

differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equità swap*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j)

le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.



rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

Gli illeciti amministrativi:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni)
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate.

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra.

La fattispecie oggetto del presente articolo è in gran parte corrispondente alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 184 TUF, differenziandosi da quest'ultima principalmente per l'assenza di dolo nella condotta illecita (condizione necessaria, al contrario, affinché si possa parlare di reato di abuso di informazioni privilegiate). Affinché si integri l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, infatti, è sufficiente che il comportamento tenuto sia di carattere colposo, non rilevando dunque la reale intenzione dell'autore dell'illecito.

Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano, inoltre, a chiunque tiene una delle condotte ivi descritte essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o anche solo potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse

Si sottolinea, da ultimo, che per le fattispecie previste dall'articolo in oggetto il tentativo è equiparato alla consumazione.

Esempio:

Il Responsabile *Merger & Acquisition* negligentemente (con atteggiamento di leggerezza) induce altri a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

- Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

La fattispecie prevista dall'art. 187-ter TUF amplia l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle sanzionabili penalmente



e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari (c.d manipolazione informativa).

In questo caso, dunque, l'integrazione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato prescinde dagli effetti della condotta illecita, laddove l'art. 185 TUF, nel disciplinare le ipotesi di reato manipolazione del mercato richiede ai fini della sanzionabilità delle condotte che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187-*ter* TUF prevede, inoltre, la sanzionabilità delle seguenti condotte (c.d. manipolazione negoziativa):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad
 - un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempio:

Il Responsabile *Investor Relations* diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

9.2. Il concetto di Informazione Privilegiata

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF un'informazione è da considerarsi privilegiata l'informazione (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso;

(ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possano prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari).



- non ancora resa pubblica;

(ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza).

- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;

(ossia una cosidetta "corporate information", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosidetta "market information", quindi un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari).

- che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;

(ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – ossia un investitoremedio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di informazione privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

9.3. Gli obblighi informativi

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate.

Il 29 novembre 2005, infatti, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti dettando nuove regole riguardanti:

- <u>la comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su</u> strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti⁷". Si riassumono di seguito gli obblighi informativi previsti a carico dei seguenti soggetti:
- emittenti quotati e soggetti che li controllano;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- dirigenti;

- soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate);

⁷ Per persone rilevanti intendendosi: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Leasys e delle **società controllate rilevanti** e le persone che, in virtù dell'incarico ricoperto in Leasys o nelle **società controllate rilevanti**, svolgono funzioni di direzione o siano dirigenti o soggetti che dispongano in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Leasys e delle **società controllate rilevanti** ed abbiano accesso ad informazioni privilegiate. Sono "società controllate rilevanti" quelle il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della quotata, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.



- soggetti che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 TUF (vale a dire ad un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano);
- la nuova disciplina relativa alle comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti prevede che:
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato o in una società controllata rilevante, i dirigenti dell'emittente, o di una società controllata rilevante, che hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi (e dalle persone strettamente legate⁸) entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data in cui l'operazione è stata effettuata. L'emittente quotato sarà tenuto, quindi, a comunicare, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le informazioni al pubblico (art. 152–octies comma 1, 2,3, Regolamento emittenti);
- i soggetti che detengono almeno il 10 per cento del capitale avente diritto di voto dell'emittente quotato devono comunicare eventuali operazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni in tema di internal dealing alla Consob e quindi comunicare le informazioni al pubblico entro 15 giorni dalla loro effettuazione. Essi possono, tuttavia, delegare l'emittente alla pubblicazione dell'informazione ma debbono in tal caso effettuare la comunicazione all'emittente e alla Consob entro 5 giorni.
- Il Regolamento Emittenti estende gli obblighi suddetti alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art. 152–septies comma 2).
- Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni effettuate da soggetti rilevanti e persone strettamente collegate:
 - operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - operazioni che siano effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

⁸ Per "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti" si intendono:

o il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone prima indicate sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

o le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone prima indicate sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto primo;

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto primo; i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone fisiche indicate al punto primo.



 operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

- le comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate

La nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate prevede che:

- Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 TUF a carico degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano (di seguito "i Soggetti Obbligati") concernenti le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente e le sue controllate, sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento "sebbene ancora non formalizzati", il pubblico sia stato informato senza indugio (art. 66 comma 1, Regolamento Emittenti).

La Consob ha precisato che la dizione "non ancora formalizzati" si riferisce a eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali manca tuttavia la definitiva ufficializzazione.

La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo metterà a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa nonché alla Consob (art. 66 comma 2, Regolamento Emittenti).

L'emittente dovrà, inoltre, pubblicare il comunicato sul proprio sito Internet, ove disponibile, e conservarlo sul medesimo per almeno due anni (art. 66 comma 3, Regolamento Emittenti).

- Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
- Le Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività dei Soggetti Obbligati non devono essere combinate tra di loro in modo da risultare fuorvianti (art. 66 comma 6, lett. b), Regolamento Emittenti). La Consob ha precisato che il termine *marketing*, peraltro riprodotto testualmente dalla direttiva di 2 livello, include, nella fattispecie considerata, qualsiasi tipologia di attività promozionale.
- I Soggetti Obbligati devono dare integrale comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che, intenzionalmente o meno, abbiano trasmesso nell'esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza (art. 114 comma 4, TUF).

Inoltre, allorché, a seguito della diffusione di notizie concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, od operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti, il prezzo degli stessi strumenti dovesse variare rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, i Soggetti Obbligati devono pubblicare con le modalità prescritte un comunicato circa la veridicità delle stesse notizie, integrandone o correggendone il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (art. 66 comma 8, Regolamento Emittenti).

I Soggetti Obbligati hanno facoltà di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al mercato al fine di non pregiudicare i loro interessi legittimi (art. 66-bis, Regolamento Emittenti, che trova la propria fonte normativa nel comma 3 dell'art. 114 TUF). Sono circostanze rilevanti che legittimano tale facoltà quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la



realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente stesso ovvero dar luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

La Consob identifica due fattispecie specifiche che rientrano senza dubbio tra tali circostanze rilevanti:

- l'una, consiste nell'ipotesi in cui vi siano delle negoziazioni in corso e vi sia il rischio che la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito; ovvero la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, e la comunicazione al pubblico delle informazioni rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- l'altra, riguarda il caso di decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo amministrativo di un'emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi; il ritardo può essere ammesso a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.
- I Soggetti Obbligati che si avvalgono del ritardo della comunicazione devono osservare le procedure necessarie e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e comunicare senza indugio le Informazioni Privilegiate nel momento in cui tale riservatezza dovesse venire meno (art. 66-bis comma 3, Regolamento Emittenti). Tali soggetti sono tenuti a comunicare senza indugio alla Consob il ritardo e le motivazioni (art. 66-bis comma 4, Regolamento Emittenti). A seguito di tale comunicazione ovvero avuta notizia in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Consob può obbligare i soggetti interessati a procedere alla comunicazione e in caso di inottemperanza provvedere a spese degli interessati.
- La Consob può, anche in via generale, richiedere ai Soggetti Obbligati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate) o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 TUF (e cioè a un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.

In caso di inottemperanza l'Autorità può provvedere direttamente a spese del soggetto inadempiente (art. 114 comma 5, TUF così come modificato dall'art. 14 Capo III della legge 28 dicembre 2005, n. 262).



10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D. Lgs. 231/01 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-*septies* che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art 1 della Legge 123/07, è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs. 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs. 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-septies del predetto D.Lgs. 231/01, riferito ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- ((1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.))



La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcuni specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.



231/01 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007)

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/01 il nuovo art. 25octies, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc.,(i cd. "operatori non finanziari").

L'art. 25-octies è stato modificato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-octies



Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ((,nonchè autoriciclaggio))

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((,648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 25-octies possono quindi essere applicate all'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.500.000 euro e sanzioni interdittive non superiori, nel massimo, a due anni, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al presente articolo, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo

Sono stati ridisegnati i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza il cui compito, ai sensi del D. Lgs. 231/01, consiste nella vigilanza sull'attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.



12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25- *novies* del D.Lgs. 231/01.

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((20))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecentoquote."

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

- Art. 171, 1°comma, lettera a-bis) e 3° comma (L.633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171- *bis* e dall'articolo 171- *ter* è punito con la multa da \in 51,00 a \in 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Art. 171- bis (L.633/1941)



Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171- ter (L.633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori

(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;



- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.



- Art. 171-septies (L.633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171 -octies (L.633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01.

Tale ipotesi delittuosa -già contemplata dal D.Lgs. 231/01 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006)- assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377- bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere



dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)

Il D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- ((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).
- ((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a))).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;



- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 undecies sono le seguenti

REATI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Disastro ambientale (art. 452-quater.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.



Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 3) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 4) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 5) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

REATI PREVISTI DAL "T.U. DELL'AMBIENTE"

- Sanzioni penali (art. 137– commi 2,3,5,11,13 – D.Lgs. n. 152 / 2006, - T.U. dell'ambiente)

c. 2) Scarico senza autorizzazione o scarico di sostanze pericolose.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

c. 3) Scarico in violazione delle prescrizioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

c. 5) Scarico in violazione dei limiti tabellari.

Chiunque, , nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

c. 11) Divieto di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.



c. 13) Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 – commi 1a, 1b, 3 primo e secondo periodo, 4 5, 6 primo periodo – D.Lgs. n. 152/2006- T.U. dell'ambiente)

c. 1 a, b) Gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

c. 3) Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata una discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

c. 5) Divieto di miscelazione dei rifiuti.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

c. 6) Deposito di rifiuti sanitari.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.

- Bonifica dei siti (art. 257 - commi 1, 2 - D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)

c. 1) Mancata bonifica dei siti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o



con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

c. 2) Sostanze pericolose.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 – comma 4 secondo periodo – D.Lgs. n. 152/2006- T.U. dell'ambiente)

c. 4) Trasporto dei rifiuti senza formulario.

La norma punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria, chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione (FIR) di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero chi riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi trasporta rifiuti pericolosi, anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 – comma 1 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)

c. 1) Spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 – commi 1 e 2 – D.Lgs. n. 152/2006- T.U. dell'ambiente. oggi nell'art. 452-quaterdecies c.p. a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018c. 1) Gestione abusiva di rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

c. 2) Rifiuti ad alta radioattività.



Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 260-bis – commi
 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 – D.Lgs. n. 152/2006- T.U. dell'ambiente)

c. 6) False indicazioni nel certificato di tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

c. 7) Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda Sistri o con utilizzo di scheda con false indicazioni.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

c. 8) Trasporto di rifiuti con scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- Sanzioni (art. 279 - comma 5 - D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)

c. 5) Superamento dei limiti di emissione e superamento dei valori limite della qualità dell'aria.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

REATI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI

- Art. 1 - commi 1, 2 - Legge n. 150/1992

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi

dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;



- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni;

- Art. 2 - commi 1, 2 -Legge n. 150/1992

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97

della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;



- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

- Art. 3 bis - comma 1 -Legge n. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

- Art. 6 - comma 4 - Legge n. 150/1992

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLO STRATO DI OZONO E DELL'AMBIENTE

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge n. 549/1993)
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



REATI CONNESSI ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI

- Inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. n. 202 / 2007)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- Inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- Sanzioni a carico dell'Ente ex D.Lgs. n. 121/2011

La sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per le quali si configura la responsabilità a carico dell'ente. Il legislatore delegato ha previsto tre classi di gravità come di seguito dettagliato:

- sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni (congiunta all'ammenda);
- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Tale schema fa eccezione per il reato di cui all'art. 260 comma 1 l. 152/06 (T.U. dell'ambiente) per il quale il regime sanzionatorio più severo è riservato, come di seguito descritto, alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti:

- sanzioni pecuniarie da 300 a 500 quote.



L'applicazione delle sanzioni interdittive – ex art. 9 c. 2 d.lgs. 231/01 - a carico della persona giuridica è prevista esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d.lgs. n. 152/2006;
- 2) art. 256, comma 3 secondo periodo -d.lgs. n. 152/2006; 3) art. 260 c. 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 231/01.

L'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/01. cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16 c. 3, è stata prevista nei casi in cui la persona giuridica o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006 commi 1 e 2).

15. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art.2, ha introdotto il delitto di "*Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare*" all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, che prevede per tale reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 25-duodecies.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Tale ipotesi delittuosa è disciplinata dall'art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

- "Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - secondo cui "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri



privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato" - sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, art.30, comma 4 ha introdotto all'art. 25-duodecies del D.Lgs.

231/01 i delitti di cui all' art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 ("**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**") che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
 - nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
- 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.



16. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/01)

La legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 2 ha introdotto i delitti di razzismo e xenofobia all'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01 che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

- ((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Tali ipotesi delittuose sono disciplinate dall'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale):

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01)

La legge 30 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01 le frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 40/1989) e il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- ((1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).



18. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto i reati tributari all'art. 25-quinquiesdecies, comma 1, del D.Lgs. 231/2001. In relazione alla tipologia di reato, è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- ((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.))
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ((ai commi 1 e 1-bis)), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai ((commi 1, 1-bis e 2)), si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".



- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis del D.Lgs. N. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.



- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

L'art. 25-quinquiesdecies è stato successivamente modificato dall'entrata in vigore del D. Lgs. n.75/2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), che ha inserito nel corpo dell'art. 25-quinquiesdecies, al comma 1- bis i seguenti delitti:

- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

Il comma 1- bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Questi delitti tributari costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se:

- commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- siano finalizzati ad evadere l'IVA per un ammontare non inferiore a 10 milioni di Euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche (i reati richiamati presentano, infatti, soglie assai più basse), non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

Fatta questa premessa, il **delitto di dichiarazione infedele** punisce con la reclusione da due anni a quattro anni il contribuente che presenta una dichiarazione mendace, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

La condotta, poi, si caratterizza per la mancanza di elementi di fraudolenza, come chiarito anche dalla clausola di riserva rispetto ai delitti di "frode fiscale" di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000. Non si configura un fatto di dichiarazione infedele, in particolare, in caso



di: (i) non corretta classificazione di elementi fedelmente indicati nella dichiarazione; (ii) erronea valutazione degli elementi attivi o passivi, quando i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; (iii) violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; (iv) violazione delle disposizioni in materia di inerenza e deducibilità degli elementi passivi reali. Inoltre, non danno comunque luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. In breve, l'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 attribuisce rilevanza penale solo agli elementi passivi che risultano materialmente inesistenti, con esclusione quindi di tutti i costi effettivamente sostenuti. In questo modo, peraltro, viene ribadita l'irrilevanza penale dell'elusione fiscale, già sancita dall'art. 10, co. 13 del D.Lgs. 128/2015.

La fattispecie di omessa dichiarazione sanziona con la reclusione da due a cinque anni, invece, la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Il reato in esame si consuma solo allo scadere dei 90 giorni successivi al decorso del termine di presentazione della dichiarazione. Per l'esatta interpretazione della fattispecie occorre avere riguardo alle disposizioni della legge tributaria che individuano le circostanze che rendono obbligatoria per un contribuente (italiano o straniero) la presentazione della dichiarazione dei redditi/IVA. Come detto in apertura, questa disposizione costituisce un Reato presupposto solo in relazione all'omessa dichiarazione dell'IVA.

Da ultimo, il **delitto di indebita compensazione** punisce con la reclusione da sei messi a due anni chiunque non versa le imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (cioè crediti certi nella loro esistenza e ammontare, ma non ancora o non più utilizzabili fiscalmente) o inesistenti (crediti, cioè, che non trovano alcun fondamento nella posizione fiscale del contribuente). La compensazione tra debiti e crediti tributari può essere, poi, "orizzontale" – cioè tra crediti e debiti di natura diversa – o "verticale", cioè tra crediti e debiti di imposta della stessa tipologia.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione a tutti i delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

19. Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/01 prevedendo, in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

((1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.



- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione a tutti i delitti previsti dall'art. 25-sexies decies del D.Lgs. 231/01, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

In relazione a tutti i delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).



ALLEGATO B: Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle <u>aree di rischio</u>, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabili, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente,



le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della Capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre Società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.



ALLEGATO C: Funzioni / Direzioni Aziendali coinvolte nei Processi Sensibili e relativi processi interni e procedure aziendali.

Si rinvia al file Excel "MOG LEASYS_Allegato C" pubblicato nella intranet aziendale.